SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 gennaio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 7

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Decreti concernenti l'ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

02A14779

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2002, n. 301.

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, così come modificata dalla legge 1° agosto 2002, n. 166;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2002;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, le parole: «successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente» sono sostituite dalle seguenti: «ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente»;

b) all'articolo 10, comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: «ristrutturazione edilizia» sono inserite le seguenti: «che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e»;

c) all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «opere di urbanizzazione» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,»;

d) all'articolo 20, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10-*bis*. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.»;

e) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (L) *(Interventi subordinati a denuncia di inizio attività)*. — 1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *c)*;

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli

accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.

5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.

6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.»;

f) l'articolo 23, è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) *(Disciplina della denuncia di inizio attività)*. — 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.»;

g) all'articolo 31, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3.»;

h) all'articolo 33, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività o in totale difformità dalla stessa.»;

i) all'articolo 34, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di inizio attività.»;

l) all'articolo 35, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività, ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa.»;

m) all'articolo 36, comma 1, dopo le parole: «in difformità da esso,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa,»;

n) all'articolo 37, comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 22,» sono aggiunte le seguenti: «commi 1 e 2,»;

o) all'articolo 38, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.»;

p) all'articolo 39, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.»;

q) all'articolo 40, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, realizzati in assenza di denuncia di inizio attività o in contrasto con questa o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.»;

r) all'articolo 44, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa.»;

s) all'articolo 46, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa.»;

t) all'articolo 48, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza della stessa.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con la determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— Il testo degli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, il supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

«Art. 16 *(Atti aventi valore o forza di legge. Valutazione delle conseguenze finanziarie)*. — 1. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.

2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere.».

— Il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è riportato nelle note all'art. 1.

— Il testo degli articoli 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, è il seguente:

«Art. 16. — 1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.».

«Art. 19. — 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.».

«Art. 20. — 1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.

3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.».

— La legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni reca: legge urbanistica» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 1942, n. 244.

— La legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, reca: «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 1985, n. 53, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2000, n. 227, supplemento ordinario.

— Il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni, reca: «Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 1982, n. 23.

— Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, reca: «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 ottobre 1993, n. 234.

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario.

— Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, reca: «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1934, n. 186, supplemento ordinario.

— La legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni, reca: «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 1971, n. 321.

— La legge 2 febbraio 1974, n. 64, e succesive modificazioni, reca: «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 marzo 1974, n. 76.

— La legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni reca: «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 gennaio 1989, n. 21.

— Il testo dell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante: «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 24 *(Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche)*. — 1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989, non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.

3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'art. 32, comma 20, legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.

6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.

7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'art. 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

9. I piani di cui all'art. 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'art. 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'art. 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.».

— La legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, reca: «Norme per la sicurezza degli impianti», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 1990, n. 59.

— Il decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378, reca: «Disposizioni legislative in materia edilizia. (Testo B)», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379, reca: «Disposizioni regolamentari in materia edilizia (Testo C)», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario.

— La legge 21 dicembre 2001, n. 443, così come modificata dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, reca: «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«*d)* "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;».

— Il testo dell'art. 10, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», è pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificate dal decreto qui pubblicato è il seguente:

«*c)* gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.».

— Il testo dell'art. 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificate dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'art. 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.».

— Il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificate dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 20 *[Procedimento per il rilascio del permesso di costruire (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)]*. — 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché da un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.

2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all'art. 5, comma 3, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all'art. 5, comma 3, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l'art. 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

9. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui all'art. 14.».

10-*bis*. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'art. 22, comma 7, è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda».

— La legge 21 dicembre 2001, n. 443, reca: «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca: «*A)* Norme generali sulla tutela delle cose di interesse storico ed artistico - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario.

— Il testo degli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter* e 14-*quater*, della legge 7 agosto 1990. n. 241, recante: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, è il seguente:

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Art. 14-*bis*. — 1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'àmbito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'àmbito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 14-*ter*. — 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'art. 14-*bis*, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'art. 14-*quater*.

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 14-*quater*, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella *Gazzetta Ufficiale* o nel bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

Art. 14-*quater*. — 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'art. 14-*ter*, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.

3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei Ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

4. Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei Ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art. 5, comma 2, lettera *c-bis)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».

— Il testo dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 31 *[Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 2, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)]*. — 1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'art. 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo art. 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

9-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'art. 22, comma 3.».

— Il testo dell'art. 33, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 33 *[Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 9; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)]*. — 1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'art. 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio.

3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro.

4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente.

5. In caso di inerzia, si applica la disposizione di cui all'art. 31, comma 8.

6. È comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19.

6-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività o in totale difformità dalla stessa.».

— Il testo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 34 *[(Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)]*. — 1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

2-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'art. 22, comma 3, eseguiti in parziale conformità dalla denuncia di inizio attività.».

— Il testo dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 35 *[Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-*bis*, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)]*. — 1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.

2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.

3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.

3-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'art. 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa.».

— Il testo dell'art. 36, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'art. 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.».

— Il testo dell'art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'art. 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.».

— Il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 38 *[Interventi eseguiti in base a permesso annullato (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 11; decreto legislativo 18 gosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)]*. — 1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'art. 36.

2-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi edilizi di cui all'art. 22, comma 3, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.».

— Il testo dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 39 *[Annullamento del permesso di costruire da parte della regione (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, come sostituito dall'art. 7, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)]*. — 1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla regione.

2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista, e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.

3. In pendenza delle procedure di annullamento la regione può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.

4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, deve essere ordinata la demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.

5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.

5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'art. 22, comma 3, non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.».

— Il testo dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 40 *[Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito dall'art. 6, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)]*. — 1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini

stabiliti, la regione può disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento.

2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre al comune.

3. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.

4. Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il responsabile dell'abuso è tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la regione dispone l'esecuzione in danno dei lavori.

4-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'art. 22, comma 3, realizzati in assenza di denuncia di inizio attività o in contrasto con questa o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività».

— Il testo dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 44 *[Sanzioni penali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20, decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298)]*. — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

a) l'ammenda fino a 10329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;

b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 a 51645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15493 a 51645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'art. 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

2-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa.».

— Il testo dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 46 *[Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)]*. — 1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.

2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'art. 38, l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima.

3. La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti.

4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.

5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22, comma 3, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa.».

— Il testo dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 48 *[Aziende erogatrici di servizi pubblici (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 45)]*. — 1. È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.

2. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'art. 36 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2582 a 7746 euro. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.

3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.

3-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22, comma 3, eseguiti in assenza della stessa.».

03G0006

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 novembre 2002.

Adeguamento della misura dei compensi spettanti ai C.A.F. ed ai sostituti d'imposta per l'attività svolta nell'anno 2001 ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la riforma della disciplina dei centri di assistenza fiscale;

Visto l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale per le attività di cui al comma 4 dell'art. 34 dello stesso decreto, ai centri di assistenza fiscale spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di € 12,91 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;

Visto l'art. 38, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale per le attività di cui al comma 2 dell'art. 37 dello stesso decreto, ai sostituti d'imposta spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di € 10,33 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che prevede che il compenso di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene corrisposto in misura doppia per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta;

Visto l'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale la misura dei compensi previsti nel medesimo articolo va adeguata ogni anno, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT rilevata nell'anno precedente;

Visto il decreto interministeriale del 1° agosto 2001 con il quale si è proceduto ad adeguare i suddetti compensi spettanti ai C.A.F., applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l'anno 1999 e l'anno 2000 pari +2,6, elevandone la misura da L. 25.000 (€ 12,91) a L. 25.650 (€ 13,25) per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 1 del citato art. 38 e da L. 20.000 (€ 10,33) a L. 20.520 (€ 10,60) per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 38;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del 14 gennaio 2002, con il quale sono state stabilite le modalità di erogazione del compenso spettante ai C.A.F. per l'attività di assistenza fiscale svolta nell'anno 2001;

Vista la nota del 29 luglio 2002, n. 2975, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l'anno 2000 e l'anno 2001 risulta pari a +2,7;

Considerato che a norma dell'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, occorre adeguare alla variazione percentuale del +2,7 la misura unitaria del compenso spettante ai centri di assistenza fiscale e ai sostituti d'imposta per l'attività prestata nell'anno 2001;

Vista la nota 10 luglio 2001, n. 3-7557, con la quale l'ufficio del coordinamento legislativo-finanze ha osservato, tra l'altro, che il presente atto consiste in un mero adeguamento statistico operato sulla base di un parametro oggettivamente predeterminato dalla legge e che, pertanto, tale atto può essere ricondotto nell'area dei provvedimenti di carattere gestionale;

Sentita l'Agenzia delle entrate;

Decreta:

Art. 1.

1. Il compenso di € 13,25 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai centri di assistenza fiscale, per ciascuna dichiarazione modello 730/2001 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a € 13,61.

2. Il compenso di € 10,60 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2001 elaborata e trasmessa è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38 a € 10,89.

3. Per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 in forma congiunta il compenso è determinato in misura doppia.

Art. 2.

1. L'aumento risultante dall'applicazione dell'art. 1 è corrisposto ai centri di assistenza fiscale, sui compensi loro spettanti, con le modalità indicate nel decreto 14 gennaio 2002 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.

2. I sostituti d'imposta applicano l'aumento, stabilito dall'articolo precedente, sui compensi loro spettanti, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

3. I sostituti d'imposta che hanno già percepito il compenso per l'attività prestata nell'anno 2001 effettuano una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali, relative al mese di pubblicazione del presente decreto, pari all'aumento stabilito dal precedente art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2002

Il Capo del Dipartimento per le politiche fiscali
MANZITTI

Il Ragioniere generale dello Stato
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2002
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanza, foglio n. 397

03A00426

DECRETO 19 dicembre 2002.

Autorizzazione all'operazione di concambio dei buoni del Tesoro poliennali 1% in possesso della Banca d'Italia.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, ed in particolare il secondo comma dell'art. 9, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può procedere, con propri decreti, al rimborso anticipato dei titoli del debito pubblico nonché ad operazioni di concambio tra titoli emessi e da emettere;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, ed in particolare il comma 29 dell'art. 8, come modificato dall'art. 2, comma 165, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con cui si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a ristrutturare il debito pubblico tramite operazioni di trasformazione di scadenze, di scambio o sostituzione di titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari;

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Vista la legge 26 novembre 1993, n. 483, recante, fra l'altro, disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, ed in particolare l'art. 2, con cui si è disposto che il debito del Tesoro sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria fosse convertito in titoli di Stato al tasso annuo dell'1%, con cedola annuale, da assegnare alla Banca d'Italia;

Visto il decreto ministeriale n. 398693 in data 15 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1994, con il quale, per le finalità di cui alla citata legge n. 483 del 1993, è stata disposta l'emissione e l'assegnazione alla Banca d'Italia di buoni del Tesoro poliennali, ripartiti in sette prestiti di durata compresa fra i venti ed i cinquanta anni, al tasso di interesse annuo del 1%, con cedola annuale, per l'importo complessivo di L. 76.205.757.000.000, pari ad € 39.356.988.953,01 per effetto della conversione;

Ritenuta l'opportunità, tenuto conto delle attuali condizioni del mercato, di procedere al rimborso anticipato dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1% ed alla sostituzione dei medesimi con titoli più negoziabili e di più breve durata, per un importo finanziariamente corrispondente;

Considerato che la Banca d'Italia risulta tuttora unica proprietaria dei citati buoni del Tesoro poliennali 1%;

Vista la lettera n. 34279 del 18 dicembre 2002, con la quale si è provveduto ad interessare la Banca d'Italia ai fini della predetta operazione di sostituzione dei citati buoni del Tesoro poliennali 1% in possesso della medesima con altri titoli di Stato relativi a prestiti già in circolazione;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449 (approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002) ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, come sostituito dalla legge 29 novembre 2002, n. 269 (assestamento del bilancio dello Stato) con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 dicembre 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 56.210 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata un'operazione di concambio tra i seguenti buoni del Tesoro poliennali 1%, emessi ed assegnati alla Banca d'Italia con il decreto ministeriale del 15 novembre 1994, citato nelle premesse:

BTP 1% 1° gennaio 1994/2014 (codice IT0000366960) emessi per € 5.577.734.510,17;

BTP 1% 1° gennaio 1994/2019 (codice IT0000366978) emessi per € 5.577.734.510,17;

BTP 1% 1° gennaio 1994/2024 (codice IT0000366986) emessi per € 5.577.734.510,17;

BTP 1% 1° gennaio 1994/2029 (codice IT0000366994) emessi per € 5.577.734.510,17;

BTP 1% 1° gennaio 1994/2034 (codice IT0000367000) emessi per € 5.577.734.510,17;

BTP 1% 1° gennaio 1994/2039 (codice IT0000367018) emessi per € 5.577.734.510,17;

BTP 1% 1° gennaio 1994/2044 (codice IT0000367026) emessi per € 5.890.581.891,99,

e tranches di buoni del Tesoro poliennali appartenenti a tipologie già in circolazione, con scadenza compresa fra l'anno 2010 e l'anno 2033, da emettere e attribuire alla Banca d'Italia.

L'operazione di cui al presente articolo sarà effettuata previa la conclusione di specifici accordi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stessa.

Art. 2.

Il direttore generale del Tesoro ed il direttore della direzione del Dipartimento del Tesoro, competente in materia di debito pubblico, sono delegati disgiuntamente a firmare ogni atto necessario per il compimento dell'operazione di cui al presente decreto.

Con gli accordi di cui all'art. 1 verrà definita ogni caratteristica, modalità, termine e condizione dell'operazione stessa, nonché le tipologie di buoni del Tesoro poliennali da attribuire alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Ai fini dell'operazione di cui al presente decreto, il valore dei titoli in emissione, comprensivo dei dietimi d'interesse maturati fino alla data di regolamento dell'operazione stessa, sarà calcolato sulla base del prezzo medio ponderato rilevato sul mercato all'ingrosso regolamentato dei titoli di Stato il giorno 19 dicembre 2002.

Il valore dei buoni del Tesoro poliennali 1% da sostituire, anch'esso comprensivo dei dietimi d'interesse maturati fino alla data di regolamento dell'operazione, sarà quello calcolato sulla base della metodologia di calcolo individuata negli accordi di cui all'art. 1.

Art. 4.

I titoli oggetto dello scambio verranno valutati ai sensi del precedente articolo. Il valore di mercato, comprensivo dei dietimi d'interesse, dei titoli da attribuire alla Banca d'Italia sarà pari al valore di mercato, anch'esso comprensivo dei dietimi d'interesse, dei buoni del Tesoro poliennali 1% da rimborsare.

L'importo nominale dei titoli da emettere verrà determinato in misura tale da realizzare la parità di cui al periodo precedente.

Art. 5.

Eventuali oneri per eccedenze a carico del Ministero dell'economia e delle finanze faranno carico ai capitoli di competenza dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

Art. 6.

La data di regolamento dell'operazione di cui al presente decreto è fissata al 30 dicembre 2002.

La Banca d'Italia comunicherà alla Monte Titoli S.p.a. le tipologie ed i quantitativi dei buoni del Tesoro poliennali assegnati alla medesima da parte del Ministero dell'economia e delle finanze in conseguenza delle operazioni di cui al presente decreto.

L'emissione e l'attribuzione alla Banca d'Italia dei predetti titoli, nonché l'estinzione dei buoni del Tesoro poliennali 1% di cui all'art. 1 del presente decreto, saranno avvalorate da apposite scritturazioni nei conti accentrati esistenti presso la citata società.

La Banca d'Italia stessa comunicherà al Dipartimento del Tesoro - direzione seconda, l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati ed il nuovo ammontare nominale dei prestiti in emissione, indicando, per ciascuno di essi, gli importi relativi al capitale ed ai dietimi di interesse maturati.

La Banca d'Italia curerà, inoltre, ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di cui al presente decreto.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di rimborso dei titoli e di emissione ed attribuzione dei nuovi buoni del Tesoro poliennali, previste e conseguenti al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

03A00522

DECRETO 9 gennaio 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2002 e scadenza 15 settembre 2005, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite stabilito dalla citata legge n. 290 del 2002;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 10 e 23 settembre, 15 e 28 ottobre, 11 novembre, 19 dicembre 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2002 e scadenza 15 settembre 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2002 e scadenza 15 settembre 2005, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 settembre 2002.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 settembre 2002, entro le ore 11 del giorno 13 gennaio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 settembre 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 settembre 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 gennaio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del

presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 gennaio 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 122 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 gennaio 2003.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 settembre 2002, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A00558

DECRETO 9 gennaio 2003.

Sospensione dei termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari per i soggetti residenti nei territori dei comuni di Provvidenti e Pietra Montecorvino.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Campobasso, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, con il quale, a seguito degli eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso, è stato previsto che con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000 sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi di natura tributaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2002, con il quale è stata deliberata l'estensione della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Foggia, in conseguenza dei gravi eventi sismici veriticatisi il 31 ottobre 2002;

Visti i propri decreti del 14 e 15 novembre 2002, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2002 e n. 272 del 20 novembre 2002, con il quale sono stati sospesi, dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore dei contribuenti residenti ovvero aventi sede legale od operativa in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia interessati dai citati eventi sismici;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DPC/CG/0048154 del 20 dicembre 2002, con la quale vengono individuati ulteriori comuni delle province di Campobasso e di Foggia, nei quali è stata rilevata un'intensità sismica pari o superiore al sesto grado della scala MCS accertata dal Servizio sismico dello stesso Dipartimento della protezione civile e dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

Considerato che, a seguito dei citati eventi, sussiste l'impossibilità per i soggetti residenti nei territori dei suddetti comuni di rispettare le scadenze di legge concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari;

Considerato, altresì, che nel citato decreto del 15 novembre 2002, il comune di Casalnuovo Monterotaro è stato, per errore materiale, denominato Castelnuovo Monterotaro;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sospendere i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003, nonché di correggere l'errata denominazione del comune sopra individuato;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 31 ottobre 2002, avevano la residenza nei territori dei comuni di Provvidenti (Campobasso) e Pietra Montecorvino (Foggia) sono sospesi, dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi sede legale o operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.

3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

4. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, sono effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 2.

1. Nell'art. 1, comma 1, del proprio decreto del 15 novembre 2002, le parole «Castelnuovo Monterotaro» sono sostituite dalle seguenti: «Casalnuovo Monterotaro».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A00457

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 dicembre 2002.

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2003.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;

Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggior intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada;

Decreta:

Art. 1.

1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2003 di seguito elencati:

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22;

b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7 alle ore 24;

c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° gennaio;

d) dalle ore 8 alle ore 22 del 6 gennaio;

e) dalle ore 16 alle ore 22 del 18 aprile;

f) dalle ore 8 alle ore 22 del 19 aprile;

g) dalle ore 8 alle ore 22 del 21 aprile;

h) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile;

i) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° maggio;

j) dalle ore 7 alle ore 24 del 2 giugno;

k) dalle ore 15 alle ore 24 del 28 giugno;

l) dalle ore 7 alle ore 24 del 5 luglio;

m) dalle ore 7 alle ore 24 del 12 luglio;

n) dalle ore 7 alle ore 24 del 19 luglio;

o) dalle ore 7 alle ore 24 del 26 luglio;

p) dalle ore 7 alle ore 24 del 1° agosto;

q) dalle ore 7 alle ore 24 del 2 agosto;

r) dalle ore 7 alle ore 24 del 9 agosto;

s) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto;

t) dalle ore 7 alle ore 24 del 16 agosto;

u) dalle ore 7 alle ore 24 del 23 agosto;

v) dalle ore 7 alle ore 24 del 30 agosto;

w) dalle ore 7 alle ore 24 del 6 settembre;

x) dalle ore 16 alle ore 22 del 31 ottobre;

y) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° novembre;

z) dalle ore 8 alle ore 22 dell'8 dicembre;

aa) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;

bb) dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre.

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.

Art. 2.

1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero, come previsto dalle norme del regolamento CEE n. 3820/85 cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma di usufruire, con decorrenza dal termine del periodo di riposo, di un posticipo di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.

3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara e Parma Fontevivo) e ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, e che trasportano merci destinate, tramite gli stessi, all'estero. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente l'origine o la destinazione del viaggio, l'orario di inizio e termine del divieto è rispettivamente posticipato e anticipato di ore quattro. Al fine di favorire l'intermodalità del trasporto, le stesse deroghe orarie sono accordate ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti o diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente o diretto alla Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente l'origine e la destinazione del viaggio.

5. Salvo quanto disposto dal precedente comma 4, per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza di cantieri per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore 2 e l'orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore.

6. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Art. 3.

Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, ecc.);

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle Forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio nettezza urbana» nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio «smaltimento rifiuti», purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purchè contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;

h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;

i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;

l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;

m) adibiti esclusivamente al trasporto di:

m1) giornali, quotidiani e periodici;

m2) prodotti per uso medico;

m3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purchè, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;

n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;

p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;

q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;

r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 4.

1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:

a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti, diversi da quelli di cui all'art. 3, lettera *r)*, che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali;

b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta necessità ed urgenza.

2. I veicoli di cui ai punti *a)* e *c)* del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 5.

1. Per i veicoli di cui al punto *a)* del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla prefettura della provincia di partenza, la quale, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto *a)* del comma 1 dell'art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, non superiore a sei mesi;

b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia può essere indicata l'area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;

d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto *b)* del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla prefettura della provincia interessata la quale rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all'intero anno solare;

b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;

c) l'area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.

3. Per le autorizzazioni di cui al punto *a)* del comma 1 dell'art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della prefettura, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno

solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

Art. 6.

1. Per i veicoli di cui al punto *c)* del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla prefettura della provincia di partenza, la quale, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) il giorno di validità; l'estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;

b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;

d) il prodotto oggetto del trasporto;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto *c)*, limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le prefetture, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni.

Art. 7.

1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, può essere rilasciata anche dalla prefettura nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la prefettura nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla prefettura della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i signori prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, anche delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.

4. Durante i periodi di divieto i prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera.

Art. 8.

1. Il calendario di cui all'art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, ecc.);

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle Forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio nettezza urbana» nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti» purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.

Art. 9.

1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 1° giugno al 22 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva.

2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato *A* al Regolamento per l'esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.

Art. 10.

1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.

Art. 11.

1. Le prefetture attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2002

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 314

03A00518

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 dicembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluimucil».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda datata 22 novembre 2002 della ditta Zambon Italia S.r.l. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

FLUIMUCIL:

A.I.C. n. 020582 033 - «300 mg/3 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 3 ml.

Ditta Zambon Italia S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 20 dicembre 2002

Il dirigente: GUARINO

03A00425

DECRETO 20 dicembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amik».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda datata 20 novembre 2002 della ditta Farmigea S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, e revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata - il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

AMIK:

A.I.C. n. 028562 015 - «2,5% crema» un tubo da 30 g;

A.I.C. n. 028562 027 - «5% crema» un tubo da 30 g.

Ditta: Farmigea S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 20 dicembre 2002

Il dirigente: GUARINO

03A00424

DECRETO 7 gennaio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lagin».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio per la ditta EG S.p.a. - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta EG S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sotto indicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

LAGIN:

A.I.C. n. 033261 025 - 500 mg polvere, 10 bustine uso vaginale;

A.I.C. n. 033261 037 - «collutorio», flacone 120 ml.

Ditta EG S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 7 gennaio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A00423

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 settembre 2002.

Regolamento di esecuzione delle disposizioni di legge in materia di riordinamento dei compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni dell'INAIL.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387, che istituisce presso il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale un Casellario centrale generale per la raccolta e la conservazione delle schede relative ai casi d'infortunio sul lavoro i quali importino invalidità permanente;

Visto il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 877, contenente disposizioni concernenti il Casellario centrale infortuni, ed, in particolare, l'art. 1 che trasferisce il Casellario presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visti gli articoli 15 e seguenti del predetto decreto legislativo recanti disposizioni per il riordino dei compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni, ed, in particolare, l'art. 22, concernente l'adozione, da parte del Comitato di gestione del Casellario, del Regolamento di esecuzione da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Ritenuto di dover dare attuazione al disposto del citato art. 22 del decreto legislativo n. 38 del 2000;

Vista la delibera del Comitato di gestione del Casellario centrale infortuni n. 2 del 16 maggio 2001, concernente l'adozione del predetto Regolamento;

Vista la successiva delibera n. 5 del 30 ottobre 2001, con la quale il Comitato medesimo ha adeguato il Regolamento alle osservazioni ministeriali formulate con nota prot. n. 9/3PP/22165/3, in data 17 ottobre 2001;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è approvato il Regolamento di esecuzione delle disposizioni di legge in materia di riordino dei compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni, nel testo unito al presente decreto di cui è parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 27 settembre 2002

Il Ministro: MARONI

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI RIORDINAMENTO DEI COMPITI E DELLA GESTIONE DEL CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI.
(Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, Capo IV, art. 22)

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento stabilisce le norme di esecuzione delle disposizioni di cui al Capo IV del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (di seguito denominato Decreto) definendo le linee fondamentali dell'organizzazione e del funzionamento del Casellario e regolando i rapporti giuridici, amministrativi, contributivi, economici e funzionali del Casellario stesso con gli utenti e con l'Inail.

2. Il Regolamento disciplina le modalità di individuazione dei responsabili del trattamento dei dati ed il sistema di sicurezza degli accessi nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Capo II

IL CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI

Art. 2.

Funzione pubblica e risorse. La banca dati

1. Il Casellario svolge con autonomia gestionale, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la funzione pubblica prevista e disciplinata dal capo IV del Decreto.

2. Per la realizzazione di tale funzione e per lo svolgimento dei relativi compiti, il Casellario si avvale della struttura, delle risorse umane, formative, organizzative e finanziarie, nonché delle tecnologie informatiche, informative e di comunicazione poste a disposizione dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (appresso denominato INAIL), sulla base delle indicazioni dell'organo di governo del Casellario stesso.

3. Il Casellario è titolare della banca dati relativa agli infortuni professionali e non professionali ed alle malattie professionali i quali importino invalidità permanente o morte.

Art. 3.

Compiti del Casellario centrale infortuni

1. Il Casellario svolge i seguenti compiti:

a) archiviare, conservare, comunicare agli utenti dati, relativi a casi d'infortunio professionale e non professionale e di malattia professionale, i quali importino invalidità permanente o morte, anche a prescindere da uno specifico evento lesivo;

b) elaborare i dati, mediante procedure informatiche, che consentano l'ottimizzazione della loro utilizzazione anche in forma aggregata da parte dei soggetti autorizzati;

c) favorire l'integrazione ed il raccordo della propria banca dati con altre analoghe a livello nazionale e sovranazionale, nonché con quelle a carattere previdenziale anche attraverso accordi o convenzioni finalizzati alla reciproca utilizzazione dei dati.

2. Può, altresì, fornire dati in forma aggregata per indagini conoscitive alle istituzioni pubbliche e private di studi e ricerche.

Capo III

ORGANI DEL CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI

Art. 4.

Organi del Casellario

Gli organi del Casellario sono:

il comitato di gestione;

il presidente;

il dirigente responsabile.

Art. 5.

Il Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione, di seguito denominato Comitato, è composto da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante dell'INAIL;

c) un rappresentante dell'IPSEMA;

d) un rappresentante dell'utenza pubblica diverso dall'INAIL;

e) un rappresentante dell'ENPAIA;

f) un rappresentante delle imprese di assicurazione designato dall'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici (A.N.I.A.);

g) il dirigente responsabile del Casellario, designato dall'INAIL;

h) due esperti, uno in materia di assicurazione e uno in materia di discipline statistiche, designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. I membri sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e durano in carica quattro anni. Essi possono essere confermati per una sola volta.

Art. 6.

Principi di funzionamento del Comitato di gestione

1.

a) il Comitato è convocato dal presidente con avviso recante l'indicazione del luogo e dell'ora di inizio della riunione nonché l'elencazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

b) l'avviso di convocazione deve essere spedito all'indirizzo prefissato dai singoli componenti almeno otto giorni prima di quello stabilito per la riunione unitamente alla documentazione concernente gli argomenti da trattare, salvo che comprovate ragioni di urgenza non consentano il rispetto del termine o l'invio della documentazione; in ogni caso il termine predetto non potrà essere inferiore a tre giorni;

c) il Comitato è comunque convocato dal presidente quando ne faccia richiesta almeno la maggioranza dei componenti;

d) in caso di giustificato impedimento alla partecipazione alla riunione, i membri debbono darne preavviso al presidente.

2. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.

3. Alle riunioni del Comitato assistono il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo ed almeno due membri del Collegio dei sindaci dell'Inail.

4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Il Comitato disciplina con propria deliberazione le modalità di funzionamento delle riunioni.

Art. 7.

Attribuzioni e compiti del Comitato di gestione

Il Comitato svolge i seguenti compiti:

a) approva gli atti fondamentali di programmazione; formula ed approva, adeguandolo annualmente, il piano triennale recante l'individuazione degli obiettivi di sviluppo e gestione anche con riferimento all'integrazione con altre banche dati, determinando in via preventiva le linee politiche, le direttive e gli indirizzi generali che il dirigente responsabile dovrà perseguire nella gestione del servizio;

b) sulla base della relazione predisposta dal dirigente responsabile individua quantitativamente e qualitativamente le risorse necessarie e predispone il proprio piano analitico annuale;

c) delibera il bilancio di previsione e il conto consuntivo della gestione per i conseguenti adempimenti di cui al successivo art. 20 e lo sottopone al Consiglio di amministrazione dell'Inail;

d) approva, ferma restando l'utilizzazione dei servizi tecnici dell'Inail, le modalità, procedure e tecnologie per l'acquisizione e la gestione dei dati, con norme operative cui gli utenti dovranno attenersi in armonia con il sistema Inail;

e) determina la misura del contributo dovuto a carico degli utenti ripartendolo in base alla spesa effettivamente sostenuta, secondo le modalità di cui al successivo art. 22;

f) commina le sanzioni previste dal Decreto;

g) verifica i risultati della gestione a fronte degli obiettivi di piano ed esercita il controllo sul funzionamento e sull'attività di gestione del Casellario, fornendo al dirigente responsabile direttive ed indirizzi ed adottando i provvedimenti di propria competenza;

h) può adottare modifiche ed integrazioni al presente Regolamento. La relativa deliberazione è trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la prescritta approvazione;

i) delibera per la relativa approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le variazioni alla composizione del Comitato medesimo in funzione delle esigenze emergenti:

j) autorizza, in relazione all'art. 16, n. 2, del Decreto ed all'art. 13, n. 3, del presente Regolamento, l'erogazione alle istituzioni pubbliche e private di studio e ricerca che ne facciano motivata richiesta, di informazioni di carattere statistico e di dati in forma esclusivamente aggregata;

k) adotta delibere, in conformità alla normativa vigente e con particolare riferimento al capo IV del presente regolamento, in merito alla conservazione degli atti.

Art. 8.

Segretario del Comitato di gestione

Le funzioni di segretario del Comitato di gestione sono svolte da persona in possesso dei necessari requisiti professionali, designata dal Comitato stesso su proposta del dirigente responsabile del Casellario in conformità con quanto disposto dall'art. 2, comma 2 del Regolamento.

Art. 9.

Il Presidente. Attribuzioni e compiti

Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale del Casellario;

b) assume provvedimenti di carattere indilazionabile, sottoponendoli a ratifica del Comitato nella prima riunione utile;

c) può delegare la firma di specifici atti al dirigente responsabile del Casellario.

Art. 10.

Il dirigente responsabile. Attribuzioni e compiti

Il dirigente responsabile del Casellario:

a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato;

b) dirige i servizi e, sulla base delle deliberazioni del Comitato, organizza il funzionamento di essi;

c) segnala al Comitato i casi di inadempienza da parte degli utenti;

d) firma gli atti di gestione in conformità alla disciplina di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli altri la cui firma sia a lui delegata dal presidente;

e) esercita le attribuzioni a lui demandate dal Comitato;

f) svolge funzione di collegamento con le strutture competenti dell'Inail, in ordine all'acquisizione e gestione delle risorse ed alla regolazione dei flussi finanziari nell'ambito del bilancio dell'Inail;

g) in correlazione ai tempi di formazione del budget e del bilancio di previsione dell'Inail, formula al Comitato, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 7, lettere *c)*, *d)* e *f)* del presente Regolamento proposte in ordine alle necessità relative alle risorse umane ed organizzative.

Capo IV

UTENTI DEL CASELLARIO. OBBLIGHI E DIRITTI

Art. 11.

Utenti del Casellario

In relazione all'art. 17 del decreto legislativo n. 38/2000, sono utenti del Casellario:

a) gli istituti che esercitano l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

b) gli enti che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, l'assicurazione contro i rischi di infortunio e l'assicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi, soggetti al controllo dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private ed interesse collettivo (ISVAP).

Essi alimentano la banca dati di cui è titolare il Casellario a norma dell'art. 15, punto 2 del Decreto e sono autorizzati all'accesso alle informazioni contenute nella stessa banca dati.

Art. 12.

Obblighi e diritti degli utenti

1. Gli utenti sono tenuti a:

a) comunicare al Casellario, fornendo tutti i dati e gli elementi necessari per la realizzazione delle funzioni della banca dati, i casi d'invalidità permanente o morte derivanti da infortunio professionale e non professionale o da malattia professionale, il relativo grado ed eventuali variazioni o altri casi d'invalidità permanente o morte, comunque accertati nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali;

b) corrispondere il contributo obbligatorio nella misura deliberata per ogni esercizio dal Comitato di gestione;

c) utilizzare i dati acquisiti dal Casellario in conformità alle disposizioni del Decreto assumendo responsabilità in proprio ai sensi della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli utenti hanno diritto ad acquisire i dati relativi a casi d'infortunio professionale e non professionale e di malattia professionale, i quali importino invalidità permanente o morte, nonché dati in forma aggregata per indagini conoscitive sull'esistenza di precedenti, anche indipendentemente dal verificarsi di un evento lesivo.

Art. 13.

Sinergie operative

1. Per il perseguimento dei fini di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, e del successivo decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il presidente, previa delibera del Comitato, può sottoscrivere accordi o convenzioni con Enti e o Organismi aventi finalità previdenziali, che consentano, attraverso la previsione di specifiche modalità operative e per il perseguimento dei fini istituzionali dei soggetti stipulanti, il trattamento dei dati contenuti nella banca dati del Casellario nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Tali accordi o convenzioni andranno resi pubblici nelle forme e con le modalità previste dall'art. 22, comma 3-*bis* della legge n. 675/1996.

3. Parimenti potranno essere attivati accordi e convenzioni per le finalità contemplate all'art. 16, comma 1, punto *c)* e comma 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Art. 14.

Modalità di acquisizione e trasmissione dei dati

1. Con apposita delibera, il Comitato di gestione individua i dati che gli utenti sono tenuti a trasmettere nonché i termini, decorrenti dal momento dell'accertamento dell'invalidità, entro cui procedere alla trasmissione al Casellario.

2. Gli interscambi dei dati tra utenti e Casellario avvengono, fermo restando l'utilizzo dei servizi tecnici dell'Inail, con le forme, le tecnologie e i modelli prestabiliti dal Comitato secondo gli standard di generale diffusione.

Capo V

TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 15.

Il Titolare

1. La titolarità del trattamento dei dati personali spetta al Casellario centrale infortuni ed è esercitata dal dirigente responsabile secondo modalità stabilite dal Comitato di gestione.

2. Al Comitato di gestione competono le decisioni in ordine alle modalità del trattamento dei dati personali nonché le istruzioni da impartire ai responsabili.

Art. 16.

I responsabili

1. I soggetti responsabili del trattamento sono individuati direttamente dagli utenti e comunicati al Casellario, con atto scritto, tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

2. È fatta salva la possibilità di nominare più responsabili ove ciò sia necessario per esigenze di funzionalità organizzativa.

3. Nell'atto di nomina del responsabile sono specificati, in modo analitico, i compiti a lui affidati.

4. Ove il Casellario, mediante apposite convenzioni, affidi il trattamento dei dati a soggetti esterni, nomina il responsabile del medesimo trattamento. Le clausole relative alle modalità del trattamento e alle misure di sicurezza sono specificamente approvate per iscritto e armonizzate con il sistema Inail.

Art. 17.

Gli incaricati

1. Il responsabile nomina, con atto scritto, gli incaricati del trattamento, specificando le categorie di dati alle quali gli stessi hanno accesso e le relative operazioni di trattamento.

2. Gli incaricati trattano i dati personali attenendosi alle istruzioni del responsabile nonché alle norme di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo VI

SICUREZZA E TUTELA DEI DATI

Art. 18.

Sicurezza logica e fisica dei dati. Tutela dei dati personali

1. Per assicurare la sicurezza e l'integrità fisica e logica dei dati contenuti nella propria banca dati, il Casellario si avvale degli apparati e delle misure di sicurezza apprestati dall'INAIL, salvaguardando in linea di principio l'autonomia della banca dati.

2. Gli operatori del Casellario che hanno accesso alla banca dati devono sottoscrivere, in relazione alle proprie funzioni, apposita dichiarazione di responsabilità in ordine alla sicurezza ed integrità della stessa e dei dati ivi contenuti, ai sensi e per gli effetti della legge n. 675 del 1996, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Previa intesa con i responsabili dei sistemi di sicurezza INAIL, analoghe dichiarazioni dovranno essere rese ed acquisite agli atti nei casi in cui, per esigenze generali di sistema e di gestione della rete di comunicazione interna, gli operatori dei sistemi INAIL si trovino in condizione ordinaria di accesso alla banca dati.

4. Per la sicurezza e l'integrità della banca dati e per la protezione, ai sensi della citata legge n. 675 del 1996, dei dati personali e sensibili ivi contenuti, gli Enti utenti dei servizi del Casellario con tecnologie di comunicazione avanzate vengono dotati di chiavi di identificazione e di chiavi di accesso personalizzate. A tal fine tali Enti devono:

a) nominare i responsabili dei dati nella loro organizzazione, ai quali affideranno le chiavi predette;

b) segnalare i loro nominativi e trasmettere al Casellario le schede individuali di assunzione di responsabilità debitamente sottoscritte, secondo lo schema all'uopo predisposto.

5. Agli stessi fini, nei confronti dei richiedenti che non utilizzano l'accesso telematico, ma richiedono dati al Casellario per via postale o mediante presentazione diretta di domanda scritta presso gli uffici, viene effettuata, sulla base della documentazione prodotta e con ogni mezzo legale, la verifica della qualità soggettiva ed oggettiva di utente, ai sensi del precedente articolo.

6. Con lo stesso mezzo col quale vengono loro forniti i dati, i soggetti che li hanno richiesti sono formalmente avvertiti, in relazione alle disposizioni di legge ed in particolare della legge n. 675/1996, delle conseguenze derivanti da un uso dei dati stessi non conforme a quello per cui sono stati forniti in relazione alla loro qualità di utenti.

Capo VII

RAPPORTI FINANZIARI CON L'INAIL

Art. 19.

Rapporti finanziari

I rapporti finanziari del Casellario con l'INAIL sono regolati, sulla base delle disposizioni del Decreto, come segue:

a) autonomia gestionale del Casellario;

b) anticipazione da parte dell'INAIL delle risorse necessarie e rimborso, da parte del Casellario, delle spese relative ad ogni esercizio;

c) utilizzazione da parte del Casellario, fermo restando il principio di autonomia, dei sistemi di analisi, contabilizzazione e rendicontazione dei flussi di entrata e di spesa, degli schemi di bilancio e delle procedure automatizzate di contabilità integrata adottati dall'INAIL.

Art. 20.

Formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, n. 1, del Decreto, il Comitato di gestione delibera il piano triennale, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della gestione e li trasmette, unitamente al piano analitico di cui al precedente art. 7, lettera *b)*, al consiglio di amministrazione dell'INAIL.

2. La stessa procedura viene utilizzata ogni volta che il Comitato di gestione delibera in ordine ad eventuali variazioni di bilancio.

Art. 21.

Provvista. Anticipo, accollo e rimborso delle spese

1. Agli oneri connessi allo sviluppo, al funzionamento ed alla gestione del Casellario, si provvede:

a) per i costi diretti, attraverso apposito capitolo di spesa del bilancio dell'INAIL, di cui al precedente art. 20;

b) per i costi indiretti, con imputazione alla gestione secondo i criteri di cui al successivo art. 22, n. 2.

2. Le spese sostenute per lo sviluppo ed il funzionamento del Casellario sono anticipate dall'INAIL e rimborsate a quest'ultimo a seguito di ripartizioni fra gli utenti di cui all'art. 17 del Decreto con le modalità di cui al successivo art. 22.

3. Il rimborso all'INAIL viene effettuato previo conguaglio con quanto dovuto dall'Istituto stesso in qualità di utente ai sensi del precedente punto 2.

Art. 22.

Gestione e rilevazione delle spese

1. Il dirigente responsabile del Casellario dispone e gestisce i provvedimenti di spesa rientranti nelle attribuzioni, utilizzando le modalità e procedure contabili adottate dall'INAIL.

2. Le spese di cui all'art. 21, n. 1 del presente Regolamento vengono complessivamente rilevate dall'INAIL ed attribuite alla gestione del Casellario centrale infortuni in base alla quota delle spese generali INAIL, riferita a quelle sostenute in particolare per la struttura organizzativa INAIL per il Casellario.

Capo VIII

CONTROLLI

Art. 23.

Criteri generali

1. Il Comitato di gestione del Casellario sovrintende al funzionamento ed alla gestione del Casellario, adottando i necessari provvedimenti.

2. Il Collegio dei sindaci dell'INAIL esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

Capo IX

RAPPORTI FINANZIARI CON GLI UTENTI

Art. 24.

Contributi

1. Il contributo dovuto dagli utenti di cui all'art. 12 del presente Regolamento viene determinato, annualmente, dal Comitato, in base alla spesa effettivamente sostenuta per il servizio.

2. Esso è commisurato ad una percentuale dei premi e contributi di assicurazione, ivi compresi, nel limite del 10% i premi di assicurazione relativi alla responsabilità civile auto, incassati nell'anno di riferimento.

Art. 25.

Termine di pagamento del contributo. Mora Procedura di riscossione coattiva

1. Gli utenti sono tenuti al pagamento delle somme entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Dal giorno della mora sono dovuti gli interessi al tasso legale.

2. Scaduto infruttuosamente il termine per il pagamento, il Casellario provvede a diffidare l'utente inadempiente e qualora non intervenga il pagamento del contributo dovuto, procede a recupero coattivo avvalendosi delle strutture dell'Inail.

Capo X

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 26.

Sanzione amministrativa. Ricorso amministrativo

1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 18, comma 1, del Decreto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di L. 50.000, maggiorata del 10% in ogni caso di reiterazione.

2. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 197 del testo unico n. 1124/65, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Capo XI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27.

Entrata in vigore

Il presente Regolamento è inviato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'approvazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 28.

Disposizioni transitorie

Per gli Enti che esercitano l'assicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 18, comma 1, del Decreto decorre a partire dall'inizio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

03A00396

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002.

Disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita dell'energia elettrica (modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 28 dicembre 1999, n. 201/99). (Deliberazione n. 220/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2002,

Premesso che:

l'art. 2, comma 12, lettera *h)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente;

l'Autorità con la propria deliberazione 28 dicembre 1999, n. 201/99, pubblicata nel supplemento ordinario n. 235 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, (di seguito: deliberazione n. 201/99), ha definito la disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica;

ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), a decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell'Enel Spa, di non meno di 15.000 MW di capacità produttiva ai sensi dell'art. 8, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 79/1999, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,1 GWh;

Visti:

la legge n. 481/1995;

il decreto legislativo n. 79/1999;

l'art. 10, comma 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Viste:

la deliberazione n. 201/99;

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come Testo integrato);

la deliberazione 21 dicembre 2001, n. 310/01, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2002;

Visto il testo coordinato della «Direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali dei servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere *g)* e *h)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481» risultante dalle modificazioni e integrazioni proposte dalla presente delibera (Allegato *A*);

Considerata l'esperienza attuativa della disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale definita dalla deliberazione n. 201/99, in vigore dal 1° luglio 2000 per tutti gli esercenti di distribuzione e vendita dell'energia elettrica con numero di clienti finali alimentati in bassa tensione (di seguito: clienti finali BT) superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 1999, e valutate le difficoltà incontrate dagli esercenti di minori dimensioni nell'applicazione degli obblighi di registrazione previsti dalla citata deliberazione;

Considerato che il previsto abbassamento della soglia di idoneità, per effetto delle norme di cui all'art. 14, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 79/1999, interesserà in tempi brevi diverse decine di migliaia di clienti finali che attualmente appartengono al mercato vincolato e che pertanto sono attualmente tutelati tra l'alto dalla disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale definita dalla deliberazione n. 201/99, che si applica solo ai clienti finali del mercato vincolato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 29, comma 29.1, lettera *a)* e comma 29.2, lettera *a)*, del Testo integrato l'esercente il servizio di trasporto è responsabile, con riferimento ai punti di prelievo, del servizio di misura dell'energia elettrica per i clienti finali che prelevano l'energia elettrica da tali punti, pur non essendo tale servizio oggetto delle concessioni di distribuzione dell'energia elettrica;

Ritenuto che sia opportuno apportare modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 201/99 al fine di:

includere nella disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale tutti i clienti finali alimentati o da alimentare in bassa o in media tensione, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno al mercato vincolato o al mercato libero, per evitare che l'abbassamento della soglia di idoneità implichi la riduzione delle garanzie in materia di qualità commerciale;

distinguere le prestazioni svolte dagli esercenti l'attività di distribuzione dell'energia elettrica da quelle svolte dagli esercenti le attività di vendita dell'energia elettrica;

prevedere che l'esercente documenti la causa di mancato rispetto del livello specifico o generale per le prestazioni le cui cause di mancato rispetto siano riconducibili a forza maggiore o a causa del cliente o di terzi;

prevedere, almeno per gli esercenti con più di 5.000 clienti finali BT, la comunicazione da parte dell'esercente al cliente del codice univoco attribuito dallo stesso esercente alla richiesta di prestazione;

estendere, se pure in forma semplificata e con la dovuta gradualità, l'applicazione della direttiva anche agli esercenti con meno di 5.000 clienti finali BT;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 201/99

1.1. L'art. 1, comma 1.1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *g)* e *r)* della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 201/99 (di seguito: deliberazione n. 201/99), è sostituito con il seguente:

«*b)* "distribuzione" è l'attività di cui all'art. 4, comma 4.5, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);

c) "esercente" è il soggetto che eroga il servizio di pubblica utilità relativo ad una qualsiasi delle attività di distribuzione, di misura e di vendita di energia elettrica, o anche relativo a più di una di queste;

d) "cliente" è, ai fini della presente direttiva, il cliente finale del mercato vincolato o del mercato libero, allacciato alla rete di distribuzione e alimentato in bassa o in media tensione; è altresì ogni altro soggetto che richiede all'esercente, per conto del suddetto cliente finale, l'esecuzione di una prestazione relativa ai servizi di distribuzione, di misura o di vendita dell'energia elettrica o ogni altro soggetto che, intendendo allacciarsi alla rete di distribuzione, richiede all'esercente l'esecuzione di una prestazione relativa ai servizi di distribuzione, di misura o di vendita dell'energia elettrica;

g) "terzi" sono le persone fisiche o giuridiche terze rispetto all'esercente, escluse le imprese che operano su incarico o in appalto per conto dell'esercente medesimo;

r) "atti autorizzativi" sono le concessioni, autorizzazioni o servitù il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte dell'esercente, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al cliente;».

1.2. All'art. 1, comma 1.1, della deliberazione n. 201/99 sono aggiunte le seguenti definizioni:

jj) «misura» è l'attività di cui all'art. 4, comma 4.6, della deliberazione n. 310/01;

kk) «vendita» è l'attività di cui all'art. 4, comma 4.7, della deliberazione n. 310/01;

ll) «cliente finale» è il consumatore che acquista energia elettrica per uso proprio.

1.3. L'art. 2 della deliberazione n. 201/99 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. *(Ambito di applicazione)* — 2.1 La presente direttiva impone a tutti gli esercenti, con le decorrenze definite dal successivo art. 33, livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio erogato a tutti i clienti, prevedendo per il cliente l'indennizzo automatico in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità per le cause definite dall'art. 23, comma 23.1, lettera *c)*. L'esercente può definire e proporre in modo non discriminatorio a tutti i clienti, ovvero a particolari tipologie di clienti finali, standard specifici e generali di qualità e indennizzi automatici, diversi da quelli indicati nella presente direttiva, con le modalità previste dall'art. 32».

1.4. L'art. 23, lettera *b)*, della deliberazione n. 201/99 è sostituito con il seguente:

«*b)* cause imputabili al cliente o a terzi, quali la mancata presenza del cliente ad un appuntamento concordato con l'esercente per l'effettuazione di sopralluoghi necessari all'esecuzione della prestazione richiesta o per l'esecuzione della prestazione stessa, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi».

1.5. All'art. 23 della deliberazione n. 201/99 è aggiunto il seguente comma:

«23.2 Per le prestazioni le cui cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità rientrano nelle classi di cui al precedente comma 1, lettere *a)* e *b)*, l'esercente documenta la causa del mancato rispetto».

1.6. L'art. 25, comma 25.2, della deliberazione n. 201/99 è sostituito dal seguente:

«25.2 L'esercente non è tenuto a corrispondere gli indennizzi automatici di cui al precedente art. 24 qualora il cliente non sia in regola con gli eventuali pagamenti dovuti all'esercente per l'effettuazione della prestazione richiesta».

1.7. All'art. 30, comma 30.2, della deliberazione n. 201/99 le parole «ogni utente» sono sostituite dalle parole «ogni cliente finale, che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con l'esercente medesimo».

1.8. All'art. 30, comma 30.3, della deliberazione n. 201/99 le parole «ogni utente che abbia» sono sostituite dalle parole «i clienti finali che abbiano».

1.9. All'art. 30 della deliberazione n. 201/99 è aggiunto il seguente comma:

«30.4 In occasione della richiesta di una prestazione soggetta a livelli specifici e generali di qualità l'esercente comunica al cliente il codice univoco di cui all'art. 27, comma 27.2, lettera *a)*, e in occasione della fissazione di un appuntamento personalizzato di cui all'art. 27, comma 27.3, l'esercente comunica al cliente il codice univoco di cui all'art. 27, comma 27.3, lettera *a)*».

1.10. L'art. 31 della deliberazione n. 201/99 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. *(Separazione degli obblighi per attività)* — 31.1 L'esercente che svolge il servizio di vendita senza svolgere il servizio di distribuzione di energia elettrica è tenuto ad osservare gli articoli 11, 14, limitatamente a reclami e richieste di informazioni scritte relative al servizio di vendita, e 20, nonché al rispetto dei conseguenti obblighi di registrazione e pubblicazione di cui agli articoli 27, 28 e 29. L'esercente che svolge il servizio di vendita è tenuto anche al rispetto dell'art. 30, comma 30.1.

31.2 L'esercente che svolge l'attività di distribuzione senza svolgere l'attività di vendita è tenuto ad osservare la presente direttiva ad eccezione degli articoli di cui al comma precedente».

1.11. L'art. 32 della deliberazione n. 201/99 è sostituito dal seguente:

«Art. 32. *(Standard di qualità definiti dall'esercente)* — 32.1 Qualora l'esercente definisca propri standard specifici e generali di qualità commerciale, tali standard devono comportare livelli di qualità non inferiori a quelli definiti dagli articoli 21 e 22, commi 21.1 e 22.1, ovvero riguardare prestazioni non previste dalla presente direttiva.

32.2 Qualora l'esercente definisca standard specifici di qualità commerciale ai sensi del comma 32.1, a tali standard in caso di mancato rispetto corrispondono indennizzi automatici di entità non inferiore, per ciascuna tipologia di utenza, a quella definita dall'art. 24.

32.3 Ai fini della valutazione del mancato rispetto sia degli standard definiti dall'esercente, sia degli obblighi di registrazione di cui all'art. 27, di comunicazione all'Autorità di cui all'art. 29, comma 29.1, e di informazione di cui all'art. 30, l'esercente che definisce propri standard di qualità fa riferimento a tali standard anziché ai corrispondenti livelli di qualità definiti dagli articoli 21 e 22, commi 21.1 e 22.1.

32.4 L'esercente che definisce propri standard di qualità commerciale informa l'Autorità con la comunicazione di cui all'art. 29, comma 29.1.

32.5 Il cliente finale del mercato libero può chiedere all'esercente del servizio di misura o di vendita dell'energia elettrica, o di entrambi, l'applicazione di standard di qualità commerciale diversi da quelli previsti dalla presente direttiva, non inferiori a quelli definiti dagli articoli 21 e 22, commi 21.1 e 22.1. In tal caso l'esercente può concordare con il cliente finale, mediante un rapporto contrattuale individuale di fornitura, l'entità degli indennizzi automatici, fermo restando l'obbligo per l'esercente il servizio di misura o di vendita dell'energia elettrica, o di entrambi, di proporre al cliente finale i livelli previsti dalla presente direttiva come livelli di riferimento».

1.12. All'art. 33 della deliberazione n. 201/99 sono aggiunti i seguenti commi:

33.3 A partire dal 1° gennaio 2004:

a) gli esercenti con più di 5.000 clienti finali BT al 31 dicembre 2002, forniti o allacciati, sono tenuti all'applicazione integrale della presente direttiva;

b) gli esercenti con un numero di clienti finali BT minore o uguale a 5.000 e maggiore di 3.000 al 31 dicembre 2002, forniti o allacciati, sono tenuti al rispetto della presente direttiva limitatamente alle prestazioni di cui agli articoli 4, 6, 8, 9 e 10; agli stessi esercenti non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 29 e 30;

c) gli esercenti con un numero di clienti finali BT minore o uguale a 3.000 al 31 dicembre 2002, forniti o allacciati, sono tenuti al rispetto della presente direttiva limitatamente alle prestazioni di cui agli articoli 8 e 10; agli stessi esercenti non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 29 e 30.

33.4 In caso di superamento delle soglie indicate al precedente comma 33.3, i corrispondenti obblighi di attuazione decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di superamento della soglia».

1.13. In tutta la direttiva di cui alla deliberazione n. 201/99, salvo diversa indicazione nei precedenti commi, la parola «utente» è sostituita dalla parola «cliente» tranne nei commi 1.1, lettere *l), m), n), u), v), aa)* e *bb)*, 3.2, 4.2, lettera *f)*, 8.2, 19.1, 19.2, 20.1, 20.2, 21.1, 22.1, 22.2, 24.1, 27.2, lettera *c)*, 29.1, 29.4, lettere *a)* e *b)*, 29.5, lettere *a)* e *b)*, 30.2, 30.3, 33.1, 33.2, dove la parola «utente» è sostituita dalle parole «cliente finale»; le parole «atti di terzi» sono sostituite dalle parole «atti autorizzativi».

Art. 2.

Disposizioni finali

2.1 Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore dal 1° gennaio 2003. Sul medesimo sito internet è pubblicato il testo della deliberazione n. 201/99 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento (Allegato *A*).

Milano, 19 dicembre 2002

Il Presidente: RANCI

ALLEGATO *A*

Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 201/1999

(testo coordinato con le modifiche apportate dalla deliberazione 19 dicembre 2002, n. 220/02, in vigore dal 1° gennaio 2003).

Direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere *g)* ed *h)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

TITOLO I

DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:

a) «Autorità» è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) «distribuzione» è l'attività di cui all'art. 4, comma 4.5, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 dicembre 2001, n. 310/01, di seguito richiamata come «deliberazione n. 310/01»;

c) «esercente» è il soggetto che eroga il servizio di pubblica utilità relativo ad una qualsiasi delle attività di distribuzione, di misura e di vendita di energia elettrica, o anche relativo a più di una di queste;

d) «cliente» è, ai fini della presente direttiva, il cliente finale del mercato vincolato o del mercato libero, allacciato alla rete di distribuzione e alimentato in bassa o in media tensione; è altresì ogni altro soggetto che richiede all'esercente, per conto del suddetto cliente finale, l'esecuzione di una prestazione relativa ai servizi di distribuzione, di misura o di vendita dell'energia elettrica o ogni altro soggetto che, intendendo allacciarsi alla rete di distribuzione, richiede all'esercente l'esecuzione di una prestazione relativa ai servizi di distribuzione, di misura o di vendita dell'energia elettrica;

e) «livello specifico di qualità» è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al cliente;

f) «livello generale di qualità» è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni;

g) «terzi» sono le persone fisiche o giuridiche terze rispetto all'esercente, escluse le imprese che operano su incarico o in appalto per conto dell'esercente medesimo;

h) «alta tensione» (AT) è la tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e non superiore a 150 kV;

i) «media tensione» (MT) è la tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e non superiore a 35 kV;

j) «bassa tensione» (BT) è la tensione nominale tra le fasi non superiore a 1 kV;

k) «nodo» è il punto del circuito in cui è elettricamente connesso un numero di condutture maggiore o uguale a tre;

l) «presa» è la conduttura in bassa tensione, in partenza da un nodo esistente, che alimenta un singolo cliente finale, o un insieme di clienti finali i cui gruppi di misura siano affiancati e direttamente cablati tra di loro; qualora l'alimentazione avvenga mediante linea aerea su pali, si considera che la presa abbia inizio a partire dal sostegno, questo escluso, più prossimo alla fornitura;

m) «gruppo di misura» è l'insieme di apparecchiature poste presso il punto di consegna dell'energia elettrica al cliente finale, atto a misurare l'energia elettrica fornita ed eventualmente dedicato ad altre funzioni caratteristiche del punto di consegna;

n) «punto di consegna» è il punto di confine tra l'impianto di proprietà dell'esercente e l'impianto del cliente finale;

o) «esecuzione di lavori semplici» è la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto in bassa tensione di proprietà dell'esercente, su richiesta del cliente, eseguita con un intervento limitato alla presa ed eventualmente al gruppo di misura;

p) «esecuzione di lavori complessi» è la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto di proprietà dell'esercente, su richiesta del cliente, in tutti i casi non compresi nella definizione di esecuzione di lavori semplici;

q) «completamento del lavoro richiesto» è la realizzazione, a regola d'arte, del lavoro richiesto dal cliente, comprese l'installazione del gruppo di misura e l'attivazione della fornitura ove richiesta contestualmente al lavoro medesimo;

r) «atti autorizzativi» sono le concessioni, autorizzazioni o servitù il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte dell'esercente, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al cliente»;

s) «tempo per l'ottenimento degli atti autorizzativi» è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo dell'esercente, di ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo;

t) «attivazione della fornitura» è l'avvio dell'alimentazione del punto di consegna della fornitura, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata, attraverso interventi limitati al gruppo di misura, inclusa l'eventuale installazione o sostituzione del gruppo di misura medesimo;

u) «disattivazione della fornitura su richiesta del cliente» è la sospensione della fornitura a seguito della disdetta del contratto da parte del cliente finale con sigillatura o rimozione del gruppo di misura;

v) «riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità» è il ripristino dell'alimentazione del punto di consegna che pone fine, a fronte del pagamento da parte del cliente finale moroso delle somme dovute, alla sospensione della fornitura effettuata dall'esercente nel rispetto delle procedure di preavviso previste dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell'Autorità in particolare, dalle clausole contrattuali e dal regolamento di servizio predisposto dall'esercente ai sensi dell'art. 2, comma 37, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

w) «verifica del gruppo di misura» è l'accertamento del corretto funzionamento del gruppo di misura in riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente;

x) «verifica della tensione di fornitura» è l'accertamento del livello di tensione nel punto di consegna in riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente;

y) «reclamo scritto» è ogni comunicazione scritta presentata presso uno sportello, ufficio periferico o sede centrale dell'esercente con la quale il cliente esprime chiaramente una lamentela circa la non coerenza del servizio ottenuto con le sue aspettative in merito ad uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal contratto di fornitura sottoscritto, dal regolamento di servizio ed ad ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra esercente e cliente;

z) «richiesta di informazioni scritta» è ogni comunicazione scritta, presentata presso uno sportello, ufficio periferico o sede centrale dell'esercente, con la quale il cliente formula una richiesta di informazioni in merito al servizio ottenuto;

aa) «lettura» è la rilevazione da parte dell'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura, al fine di quantificare a consuntivo i consumi del cliente finale;

bb) «autolettura» è la rilevazione da parte del cliente finale e la conseguente comunicazione all'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura;

cc) «data di ricevimento della richiesta» è:

per le richieste scritte, la data risultante dal protocollo dell'esercente;

per le richieste trasmesse per via telefonica o telematica, la data di inserimento della richiesta nel sistema informativo dell'esercente;

per le richieste presentate presso sportelli, uffici periferici o sede centrale dell'esercente, la data riportata su appositi moduli predisposti dall'esercente ovvero la data di inserimento della richiesta nel sistema informativo dell'esercente;

dd) «data di comunicazione di ultimazione dei lavori da realizzarsi a cura del cliente» è:

per le comunicazioni scritte, la data risultante dal protocollo dell'esercente;

per le comunicazioni trasmesse per via telefonica o telematica, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo dell'esercente;

per le comunicazioni presentate presso sportelli, uffici periferici o sede centrale dell'esercente, la data riportata su appositi moduli predisposti dall'esercente ovvero la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo dell'esercente;

ee) «conferma della richiesta della verifica del gruppo di misura» è l'accettazione da parte del cliente degli oneri previsti dall'esercente per il caso in cui sia accertato che il funzionamento del gruppo di misura è corretto in riferimento alla normativa tecnica vigente;

ff) «conferma della richiesta della verifica della tensione di fornitura» è l'accettazione da parte del cliente degli oneri previsti dall'esercente per il caso in cui sia accertato che il valore della tensione di fornitura è conforme alla normativa tecnica vigente;

gg) «data di ricevimento della conferma della richiesta di verifica» è:

per le conferme scritte, la data risultante dal protocollo dell'esercente;

per le conferme trasmesse per via telefonica o telematica, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo dell'esercente;

per le conferme presentate presso sportelli, uffici periferici o sede centrale dell'esercente, la data riportata su appositi moduli predisposti dall'esercente;

hh) «data di messa a disposizione» è la data di invio, quale risultante dal timbro postale o dalla ricevuta del fax, del documento relativo alle prestazioni di cui agli articoli 4, 5, 11, 12, 13 e 14 della presente direttiva, ovvero la data di comunicazione al cliente, come inserita nel sistema informativo dell'esercente, dell'avvenuta predisposizione di detto documento;

ii) «appuntamento personalizzato» è l'appuntamento fissato, su richiesta del cliente, in data successiva a quella proposta dall'esercente;

jj) «misura» è l'attività di cui all'art. 4, comma 4.6, della deliberazione n. 310/01;

kk) «vendita» è l'attività di cui all'art. 4, comma 4.7, della deliberazione n. 310/01;

ll) «cliente finale» è il consumatore che acquista energia elettrica per uso proprio.

Art. 2.

Ambito di applicazione

2.1 La presente direttiva impone a tutti gli esercenti, con le decorrenze definite dal successivo art. 33, livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio erogato a tutti i clienti, prevedendo per il cliente l'indennizzo automatico in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità per le cause definite dall'art. 23, comma 23.1, lettera *c)*. L'esercente può definire e proporre in modo non discriminatorio a tutti i clienti, ovvero a particolari tipologie di clienti finali, standard specifici e generali di qualità e indennizzi automatici, diversi da quelli indicati nella presente direttiva, con le modalità previste dall'art. 32.

TITOLO II

INDICATORI DI QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO

Art. 3.

Individuazione di indicatori di qualità commerciale del servizio

3.1 Al fine di definire i livelli specifici di qualità del servizio relativi ai fattori commerciali, si fa riferimento ai seguenti indicatori di qualità:

tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici;

tempo di esecuzione di lavori semplici;

tempo di attivazione della fornitura;

tempo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente;

tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità;

fascia di puntualità per gli appuntamenti con i richiedenti.

3.2 Al fine di definire i livelli generali di qualità del servizio relativi ai fattori commerciali, si fa riferimento ai seguenti indicatori di qualità:

tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi;

tempo di esecuzione di lavori complessi;

tempo di risposta a richieste di rettifica di fatturazione;

tempo per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente;

tempo per l'effettuazione della verifica della tensione di fornitura su richiesta del cliente;

tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste di informazione scritte;

grado di rispetto degli appuntamenti con i richiedenti;

numero annuo di letture e autoletture per cliente finale;

grado di scostamento del conguaglio rispetto agli acconti.

Art. 4.

Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici

4.1 Il tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'esercente della richiesta di preventivo e la data di messa a disposizione del preventivo al cliente.

4.2 Il preventivo per l'esecuzione di lavori semplici deve essere predisposto dall'esercente per ogni richiesta di lavori semplici, indipendentemente dall'ammontare del contributo richiesto dall'esercente. Il preventivo deve contenere:

a) l'indicazione dei corrispettivi previsti per l'esecuzione del lavoro richiesto fino all'attivazione della fornitura, quest'ultima valorizzata separatamente, ove richiesta; nel caso in cui il corrispettivo debba essere determinato in modo analitico e non forfettario, il preventivo deve riportare le differenti componenti di costo, ed in particolare quelle relative alla manodopera e/o alle prestazioni di terzi, ai materiali, alle forniture e alle spese generali;

b) l'indicazione degli elementi necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori eventualmente da realizzarsi a cura del cliente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che eventualmente lo stesso cliente deve richiedere per consentire l'esecuzione del lavoro, con adeguta documentazione tecnica;

c) l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il cliente deve presentare per l'attivazione della fornitura, ove richiesta;

d) la stima dei tempi previsti per l'ottenimento degli atti autorizzativi eventualmente necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto;

e) l'indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, se tale prestazione è soggetta ad un livello specifico di qualità definito dalla presente direttiva, nonché l'indicazione dell'entità dell'indennizzo automatico dovuto dall'esercente al cliente in caso di mancato rispetto di tale livello specifico;

f) lo schema del contratto di fornitura che deve essere eventualmente sottoscritto dal cliente finale.

4.3 Il preventivo per l'esecuzione di lavori semplici deve avere validità non inferiore a tre mesi. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato in detto preventivo potrà essere successivamente preteso dall'esercente nei confronti del cliente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.

Art. 5.

Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi

5.1 Il tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento, da parte dell'esercente, della richiesta di preventivo e la data di messa a disposizione del preventivo al cliente.

5.2 Il preventivo per l'esecuzione di lavori complessi deve essere predisposto dall'esercente per ogni richiesta di lavori complessi, indipendentemente dall'ammontare del contributo richiesto al cliente. Il preventivo deve contenere quanto previsto dall'art. 4, comma 4.2.

5.3 Il preventivo per l'esecuzione di lavori complessi deve avere validità non inferiore a sei mesi. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato in detto preventivo può essere successivamente preteso dall'esercente nei confronti del cliente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.

5.4 Qualora entro il tempo massimo di quaranta giorni lavorativi l'esercente non metta a disposizione del cliente il preventivo per l'esecuzione di lavori complessi l'esercente medesimo deve inviare al cliente una comunicazione da cui risultino il nominativo ed il recapito della persona responsabile per conto dell'esercente per la richiesta di preventivo, nonché i tempi previsti per la predisposizione del preventivo medesimo.

Art. 6.

Tempo di esecuzione di lavori semplici

6.1 Il tempo di esecuzione di lavori semplici è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di perfezionamento del contratto mediante accettazione del preventivo e la data di completamento del lavoro richiesto.

Art. 7.

Tempo di esecuzione di lavori complessi

7.1 Il tempo di esecuzione di lavori complessi è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di perfezionamento del contratto mediante accettazione del preventivo e la data di completamento del lavoro richiesto.

7.2 Qualora entro il tempo massimo di sessanta giorni lavorativi l'esercente non completi il lavoro richiesto, l'esercente medesimo deve inviare al cliente una comunicazione da cui risultino il nominativo ed il recapito della persona responsabile per conto dell'esercente per la richiesta di esecuzione di lavori complessi, nonché i tempi previsti per il completamento del lavoro medesimo.

Art. 8.

Tempo di attivazione della fornitura

8.1 Il tempo di attivazione della fornitura è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di sottoscrizione del contratto di fornitura, previa presentazione, da parte del cliente, di tutti gli atti e documenti necessari alla stipula del contratto, e la data di attivazione della fornitura, con intervento limitato al gruppo di misura.

8.2 La rilevazione del tempo di attivazione della fornitura non si effettua nel caso in cui la fornitura sia stata riattivata in seguito a sospensione della stessa per morosità del cliente finale e nel caso in cui siano intervenute variazioni nella titolarità del contratto di fornitura che non richiedono intervento di attivazione della fornitura, quali volture o subentri immediati.

Art. 9.

Tempo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente

9.1 Il tempo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di richiesta di disattivazione della fornitura e la data di disattivazione della fornitura stessa.

9.2 La rilevazione del tempo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente si effettua per tutti gli interventi di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente, compresi quelli che comportano la rimozione del gruppo di misura. Tale rilevazione non si effettua per le richieste di disattivazione presentate contestualmente alle richieste di riattivazione per variazioni nella titolarità del contratto di fornitura che non richiedono intervento di disattivazione della fornitura, quali volture o subentri immediati.

Art. 10.

Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità

10.1 Il tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità è il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di pagamento da parte del cliente presso l'esercente delle somme dovute, ovvero di comunicazione, mediante idonea documentazione, dell'avvenuto pagamento delle somme medesime, e la data di riattivazione della fornitura. L'esercente, prima di procedere alla riattivazione della fornitura, può richiedere al cliente l'esibizione del documento in originale da cui risulti l'avvenuto pagamento delle somme dovute.

Art. 11.

Tempo di risposta a richieste di rettifica di fatturazione

11.1 Il tempo di risposta a richieste di rettifica di fatturazione è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data della richiesta di rettifica e la data di messa a disposizione al cliente del documento recante l'esito delle verifiche al riguardo effettuate dall'esercente, ovvero di messa a disposizione del cliente della bolletta recante la rettifica di fatturazione. L'esercente, su richiesta del cliente, è tenuto a fornire il dettaglio del calcolo effettuato per la rettifica di fatturazione.

11.2 Nel caso in cui, in seguito alle verifiche effettuate, l'esercente comunichi al cliente l'avvenuta rettifica di fatturazione, anche in misura diversa da quella richiesta, l'accredito della somma non dovuta deve essere effettuato entro sessanta giorni solari dalla data di messa a disposizione del cliente del documento recante l'esito delle verifiche.

Art. 12.

Tempo per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente

12.1 Il tempo per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento della conferma della richiesta di verifica del gruppo di misura e la data di messa a disposizione del cliente del documento recante l'esito della verifica.

12.2 L'esercente è tenuto a registrare, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 27 della presente direttiva, l'esito delle verifiche del gruppo di misura. Qualora tali verifiche conducano all'accertamento di errori superiori ai limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente, l'esercente è tenuto a registrare il tempo, espresso in giorni lavorativi, entro il quale ha provveduto alla sostituzione del gruppo di misura.

Art. 13.

Tempo per l'effettuazione della verfica della tensione di fornitura su richiesta del cliente

13.1 Il tempo per l'effettuazione della verifica della tensione di fornitura su richiesta del cliente è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento della conferma della richiesta di verifica della tensione di fornitura e la data di messa a disposizione del cliente del documento recante l'esito della verifica.

13.2 Nei casi in cui, ai fini della verifica della tensione di fornitura, sia necessaria l'installazione di apparecchi di registrazione, l'esercente deve mettere a disposizione del cliente, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della conferma della richiesta di verifica della tensione di fornitura, un documento da cui risultino il nominativo ed il recapito della persona responsabile della verifica per conto dell'esercente, nonché i tempi previsti per l'effettuazione della verifica stessa.

13.3 L'esercente è tenuto a registrare, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 27 della presente direttiva, l'esito delle verifiche della tensione di fornitura. Qualora tali verifiche conducano all'accertamento di valori della tensione di fornitura non compresi nel campo di variazione fissato dalla normativa tecnica vigente, l'esercente è tenuto a registrare il tempo, espresso in giorni lavorativi, entro cui sono stati realizzati gli interventi per ripristinare valori corretti della tensione di fornitura.

Art. 14.

Tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste di informazioni scritte

14.1 Il tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste di informazioni scritte è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento del reclamo o della richiesta di informazioni e la data di invio della risposta motivata al cliente, quale risultante dal timbro postale o dalla ricevuta del fax o di altro strumento telematico.

14.2 La risposta motivata al cliente deve contenere il riferimento al reclamo scritto o alla richiesta scritta presentata dal cliente, nonché l'indicazione del nominativo e del recapito della persona incaricata dall'esercente per fornire al cliente, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti. Nel caso di reclami scritti, la risposta motivata al cliente deve contenere l'indicazione delle cause di non conformità del servizio per le quali è stato presentato il reclamo, nonché la descrizione delle eventuali azioni correttive poste in essere dall'esercente.

14.3 In occasione della presentazione di reclami scritti o di richieste scritte, il cliente può richiedere di accedere, limitatamente ai dati che lo riguardano, al registro di cui all'art. 27, comma 27.1, della presente direttiva.

Art. 15.

Fascia di puntualità per gli appuntamenti con il cliente

15.1 La fascia di puntualità per gli appuntamenti con il cliente è il periodo di tempo, misurato in ore, entro il quale l'appuntamento può essere concordato con il cliente per effettuare un sopralluogo o un intervento ai fini dell'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità.

15.2 Al momento di concordare un appuntamento con il cliente, l'esercente è tenuto a fissare l'ora di inizio e l'ora di fine della fascia di puntualità per l'appuntamento concordato nel rispetto della fascia massima di puntualità prevista dall'art. 21, impegnandosi a presentarsi nel luogo e nel periodo di tempo concordati con il cliente.

15.3 Il cliente deve assicurare la propria disponibilità a ricevere l'esercente per tutta la fascia di puntualità concordata con l'esercente medesimo.

Art. 16.

Appuntamenti personalizzati

16.1 L'esercente è tenuto a fissare, qualora il cliente lo richieda, un appuntamento personalizzato per l'effettuazione dell'intervento di esecuzione delle prestazioni di cui agli articoli 6, 8, 9 e 10.

16.2 Al momento di fissare un appuntamento personalizzato di cui al comma precedente, l'esercente è tenuto a comunicare al cliente interessato che, in caso di mancato rispetto di tale appuntamento, è dovuto un indennizzo automatico in sostituzione di quello dovuto in caso di mancato rispetto del livello specifico di qualità corrispondente alla prestazione richiesta.

Art. 17.

Grado di rispetto degli appuntamenti con i richiedenti

17.1 Il grado di rispetto degli appuntamenti con il cliente è la percentuale di appuntamenti per i quali l'esercente ha rispettato la fascia di puntualità concordata con il cliente.

17.2 Il grado di rispetto degli appuntamenti con il cliente si applica solo ai sopralluoghi effettuati ai fini dell'esecuzione della prestazione di cui all'articolo 4.

Art. 18.

Computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità

18.1 Il tempo per l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi che non richiedono la presenza del cliente.

18.2 Il tempo per l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi che richiedono la presenza del cliente e per i quali il cliente non abbia richiesto un appuntamento personalizzato.

18.3 Nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità, sia necessaria l'effettuazione di un sopralluogo che richiede la presenza del cliente, il tempo per l'esecuzione di dette prestazioni decorre da:

a) la data fissata per l'effettuazione del sopralluogo, qualora l'appuntamento sia personalizzato;

b) la nuova data concordata per l'effettuazione del sopralluogo, qualora il sopralluogo medesimo non venga effettuato nella data concordata con il cliente per una delle cause indicate dall'art. 23, lettere *a)* e *b)*, e si sia dovuto concordare una nuova data per l'effettuazione del sopralluogo.

18.4 Nel caso in cui per l'esecuzione delle prestazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 siano necessari lavori da realizzarsi a cura del cliente e tali lavori siano stati tutti indicati nel preventivo di cui agli articoli 4 e 5, il tempo per l'effettuazione di dette prestazioni decorre dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori.

18.5 Nel caso in cui per l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità siano necessari atti autorizzativi, il tempo per l'esecuzione di dette prestazioni non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti.

18.6 Nel caso in cui il cliente richieda un appuntamento personalizzato di cui all'articolo 16, comma 16.1, il tempo di esecuzione della prestazione non deve essere computato.

Art. 19.

Numero annuo di letture e autoletture per cliente finale

19.1 Il numero annuo di letture e autoletture per cliente finale è, per ogni singolo cliente finale, la somma del numero di letture effettuate in un anno, comprese le autoletture comunicate dal cliente finale stesso.

19.2 La rilevazione del numero annuo di letture e autoletture per i clienti finali si effettua soltanto per i clienti finali alimentati in bassa tensione per i quali si effettua la fatturazione bimestrale dei corrispettivi.

Art. 20.

Grado di scostamento del conguaglio rispetto agli acconti

20.1 Il grado di scostamento del conguaglio rispetto agli acconti è calcolato per mezzo della seguente formula:

$$\frac{CONS_{Eff} - CONS_{Acc} \cdot \left(\frac{G_{Eff}}{G_{Acc}}\right)}{CONS_{Acc} \cdot \frac{G_{Eff}}{G_{Acc}}} \cdot 100 \, [\%]$$

dove:

$CONS_{Eff}$ è il consumo effettivo espresso in kwh rilevato tra l'ultima lettura effettiva e la precedente (autoletture comprese);

$CONS_{Acc}$ è la somma, espressa in kwh, dei consumi stimati e addebitati al cliente finale nelle fatture in acconto intercorse tra due letture effettive;

G_{Eff} è il numero di giorni solari intercorsi tra l'ultima lettura effettiva e la precedente;

G_{Acc} è il numero di giorni solari a cui si riferiscono i consumi stimati addebitati al cliente finale nelle fatture in acconto intercorse tra due letture effettive.

20.2 La rilevazione del grado di scostamento del conguaglio rispetto agli acconti si effettua soltanto per i clienti finali alimentati in bassa tensione per i quali si effettua la fatturazione bimestrale dei corrispettivi e che abbiano sottoscritto il contratto di fornitura in data antecedente al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TITOLO III

LIVELLI SPECIFICI E GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO

Art. 21.

Livelli specifici di qualità commerciale del servizio

I livelli specifici di qualità commerciale del servizio sono definiti nella tabella 1.

TABELLA 1

Livelli specifici di qualità

	Clienti finali BT	Clienti finali MT
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici di cui all'art. 4	15 giorni lavorativi	non applicabile
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'art. 6	15 giorni lavorativi	non applicabile
Tempo massimo di attivazione della fornitura di cui all'art. 8	5 giorni lavorativi	10 giorni lavorativi
Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente di cui all'art. 9	5 giorni lavorativi	7 giorni lavorativi
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità di cui all'art. 10	1 giorno feriale	1 giorno feriale
Fascia massima di puntualità per appuntamenti personalizzati di cui all'art. 16, comma 16.1	3 ore	3 ore

Art. 22.

Livelli generali di qualità commerciale del servizio

22.1 I livelli generali di qualità commerciale del servizio sono definiti nella tabella 2.

TABELLA 2

Livelli generali di qualità

	Clienti finali BT	Clienti finali MT
Percentuale minima di richieste di preventivi per l'esecuzione di lavori complessi, di cui all'art. 5, messi a disposizione entro il tempo massimo di 40 giorni lavorativi	85%	80%
Percentuale minima di richieste di esecuzione di lavori complessi, di cui all'art. 7, realizzati entro il tempo massimo di 60 giorni lavorativi	85%	80%
Percentuale minima di risposte a richieste di rettifica di fatturazione, di cui all'art. 11, messe a disposizione entro il tempo massimo di 15 giorni lavorativi	90%	95%
Percentuale minima di esiti di verifiche del gruppo di misura su richiesta del cliente, di cui all'art. 12, messi a disposizione entro il tempo massimo di 10 giorni lavorativi	90%	95%

Percentuale minima di esiti di verifiche della tensione di fornitura su richiesta del cliente, di cui all'art. 13, messi a disposizione entro il tempo massimo di 10 giorni lavorativi	90%	95%
Percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o a richieste di informazioni scritte, di cui all'art. 14, messe a disposizione entro il tempo massimo di 20 giorni lavorativi	90%	95%
Grado minimo di rispetto della fascia di puntualità per appuntamenti con il cliente, di cui all'art. 17, comma 17.2, relativi a sopralluoghi per preventivi per l'esecuzione di lavori semplici	90%	non applicabile

22.2 Per i clienti finali alimentati in bassa tensione per i quali si effettua la fatturazione bimestrale dei corrispettivi, i livelli generali di qualità per lettura e fatturazione relativi alla lettura dei consumi e al grado di scostamento del conguaglio rispetto agli acconti sono definiti nella tabella 3.

TABELLA 3

Livelli generali di qualità per lettura e fatturazione

	Clienti finali BT domestici a fatturazione bimestrale	Clienti finali BT non domestici a fatturazione bimestrale
Percentuale minima di clienti finali con numero annuo di letture e autoletture, di cui all'art. 19, non inferiore a 1	95%	95%
Percentuale minima di fatture di conguaglio con grado di scostamento del conguaglio rispetto agli acconti, di cui all'art. 20, non superiore a 150%	85%	non applicabile
Percentuale minima di fatture di conguaglio con grado di scostamento del conguaglio rispetto agli acconti, di cui all'art. 20, non superiore a 250%	non applicabile	85%

22.3 I livelli generali di qualità di cui ai precedenti commi 22.1 e 22.2 devono essere calcolati:

a) su base esercente, se l'esercente fornisce il servizio in un ambito territoriale compreso in una sola provincia;

b) su base provinciale, se l'esercente fornisce il servizio in un ambito territoriale non compreso in una sola provincia.

Art. 23.

Cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità

23.1 Le cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità sono classificate come di seguito:

a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;

b) cause imputabili al cliente o a terzi, quali la mancata presenza del cliente ad un appuntamento concordato con l'esercente per l'effettuazione di sopralluoghi necessari all'esecuzione della prestazione richiesta o per l'esecuzione della prestazione stessa, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;

c) cause imputabili all'esercente, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

23.2 Per le prestazioni le cui cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità rientrano nelle classi di cui al precedente comma 1, lettere *a)* e *b)*, l'esercente documenta la causa del mancato rispetto.

TITOLO IV

INDENNIZZI AUTOMATICI

Art. 24.

Casi di indennizzo automatico

In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall'art. 21, l'esercente è tenuto a corrispondere al cliente interessato un indennizzo automatico definito, per ciascuna tipologia di utenza, nella tabella 4.

TABELLA 4

Entità degli indennizzi automatici per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità

	Clienti finali BT domestici	Clienti finali BT non domestici	Clienti finali MT
Mancato rispetto del tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici di cui all'art. 4	€ 25,82	€ 51,65	non applicabile
Mancato rispetto del tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'art. 6	€ 25,82	€ 51,65	non applicabile
Mancato rispetto del tempo massimo di attivazione della fornitura di cui all'art. 8	€ 25,82	€ 51,65	€ 103,29
Mancato rispetto del tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente di cui all'art. 9	€ 25,82	€ 51,65	€ 103,29
Mancato rispetto del tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità di cui all'art. 10	€ 25,82	€ 51,65	€ 103,29
Mancato rispetto della fascia di puntualità per appuntamenti personalizzati di cui all'art. 16, comma 16.1	€ 25,82	€ 51,65	€ 103,29

Art. 25.

Casi di esclusione del diritto all'indennizzo automatico

25.1 L'esercente non è tenuto a corrispondere gli indennizzi automatici di cui all'art. 24 qualora il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall'art. 21 sia riconducibile ad una delle cause di cui all'art. 23, lettere *a)* e *b)*.

25.2 L'esercente non è tenuto a corrispondere gli indennizzi automatici di cui al precedente art. 24 qualora il cliente non sia in regola con gli eventuali pagamenti dovuti all'esercente per l'effettuazione della prestazione richiesta.

25.3 Qualora il cliente richieda un appuntamento personalizzato di cui all'art. 16, comma 16.1, l'esercente non è tenuto a corrispondere al cliente medesimo gli indennizzi automatici previsti dall'art. 24 per il caso di mancato rispetto del tempo massimo per l'esecuzione delle prestazioni.

25.4 Qualora il cliente richieda che l'appuntamento personalizzato di cui all'art. 16, comma 16.1, sia fissato in data successiva di oltre sessanta giorni solari rispetto alla data di richiesta della prestazione, l'esercente non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico previsto dall'art. 24 per il caso di mancato rispetto della fascia di puntualità.

Art. 26.

Modalità di corresponsione al cliente dell'indennizzo automatico

26.1 Gli indennizzi automatici di cui all'art. 24, ove non esclusi ai sensi dell'art. 25, devono essere corrisposti al cliente attraverso detrazione dall'importo addebitato nella prima fatturazione utile e comunque entro novanta giorni solari dalla scadenza del tempo massimo previsto dall'art. 21 per l'esecuzione della prestazione richiesta dal cliente, ovvero entro novanta giorni solari dalla data dell'appuntamento personalizzato. Nel caso in cui l'importo della prima fatturazione addebitata al cliente sia inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la fatturazione deve evidenziare un credito a favore del cliente, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all'indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.

26.2 In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico entro i termini indicati dal comma precedente, l'indennizzo è dovuto:

a) in misura pari al doppio degli importi previsti dall'art. 24 se la corresponsione avviene entro un termine doppio del tempo concesso per l'effettuazione della corresponsione stessa;

b) in misura pari al quintuplo degli importi previsti dall'art. 24 se la corresponsione avviene oltre un termine doppio del tempo concesso per l'effettuazione della corresponsione stessa.

26.3 Nel documento di fatturazione la causale della detrazione deve essere indicata come «Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 201/1999». Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che «La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito».

TITOLO V

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE
E DI INFORMAZIONE A CARICO DELL'ESERCENTE

Art. 27.

Registrazione di informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità

27.1 L'esercente deve predisporre un registro, costituito da appropriati strumenti, anche informatici, al fine di registrare informazioni e dati concernenti le richieste di prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità, nonchè l'esecuzione delle prestazioni medesime.

27.2 Per ogni richiesta di prestazione soggetta a livelli specifici e generali di qualità, l'esercente deve registrare:

a) il codice univoco con cui l'esercente identifica la richiesta di prestazione o la conferma della richiesta delle verifiche di cui agli articoli 12 e 13;

b) il codice con cui l'esercente individua la prestazione;

c) la tipologia di utenza, suddividendo tra clienti finali BT domestici, clienti finali BT non domestici e clienti finali MT;

d) i dati identificativi del cliente;

e) la data di ricevimento della richiesta di prestazione o della conferma della richiesta delle verifiche di cui agli articoli 12 e 13;

f) le date di richiesta degli atti autorizzativi e le date di ottenimento degli atti stessi;

g) la data di comunicazione di ultimazione dei lavori da realizzarsi a cura del cliente;

h) la data di esecuzione della prestazione;

i) la causa, tra quelle indicate dall'art. 23, dell'eventuale mancato rispetto del livello specifico di qualità previsto per la prestazione richiesta;

j) il motivo e la data dell'eventuale venir meno dell'obbligo di dar seguito alla richiesta di prestazione;

k) il codice dell'eventuale appuntamento personalizzato di cui all'art. 16, comma 16.1.

27.3 Per ogni appuntamento personalizzato di cui all'art. 16, comma 16.1, e, in sede di prima attuazione, per ogni appuntamento concordato con il cliente ai fini dell'effettuazione di sopralluoghi per l'esecuzione della prestazione di cui all'art. 4, l'esercente deve registrare:

a) il codice univoco con cui l'esercente identifica l'appuntamento;

b) il codice univoco con cui l'esercente identifica la richiesta di prestazione o la conferma della richiesta delle verifiche di cui agli articoli 12 e 13, alla quale si riferisce l'appuntamento;

c) la data proposta dall'esercente per l'appuntamento;

d) la data, l'ora di inizio e l'ora di fine della fascia di puntualità ed il luogo dell'appuntamento;

e) la data e l'ora di effettiva presentazione dell'esercente all'appuntamento nel luogo concordato;

f) l'eventuale assenza del cliente all'appuntamento durante la fascia di puntualità di cui alla precedente lettera *d)*;

g) la causa, tra quelle indicate dall'art. 23, dell'eventuale mancato rispetto della fascia massima di puntualità fissata dall'art. 21;

h) la data e le cause dell'eventuale annullamento dell'appuntamento.

Art. 28.

Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati

Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli di cui al successivo art. 29, comma 29.5, lettera *a)*, l'esercente deve:

a) mantenere il registro di cui all'art. 27, comma 27.1, aggiornato con le informazioni e i dati richiesti;

b) assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante un adeguato sistema di collegamento, anche informatico, tra archivi commerciali, archivi tecnici e per mezzo di ogni altra documentazione ritenuta necessaria;

c) conservare in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a tre anni solari successivi a quello della registrazione.

Art. 29.

Comunicazione dell'esercente all'Autorità, controlli e pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti

29.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, l'esercente è tenuto a comunicare all'Autorità, per ciascuna tipologia di utenza, il numero totale di clienti finali al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di comunicazione. Entro la stessa data e in modo contestuale, l'esercente è altresì tenuto a comunicare all'Autorità le informazioni e i dati di cui ai successivi commi 29.2, 29.3, 29.4 e 29.5.

29.2 In relazione alle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità eseguite nell'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorità, l'esercente è tenuto a comunicare:

a) per ogni tipologia di utenza e per ogni prestazione di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, con esclusione delle prestazioni alle quali si applica l'art. 18, comma 18.6:

il numero totale delle richieste di prestazioni o delle conferme delle richieste di verifica di cui agli articoli 12 e 13;

il numero totale delle richieste di prestazioni o delle conferme delle richieste di verifica di cui agli articoli 12 e 13, per le quali

l'esercente non abbia rispettato il livello specifico o generale di qualità definito dall'art. 21, ovvero dall'art. 22, comma 22.1, suddividendo le richieste o le conferme medesime in base alle cause di cui all'art. 23;

il tempo effettivo medio di esecuzione delle prestazioni, calcolato sulla base dei tempi effettivi di esecuzione sia delle prestazioni per le quali sia stato rispettato il livello specifico o generale definito dall'art. 21, ovvero dall'art. 22, comma 22.1, sia delle prestazioni per le quali tale livello non sia stato rispettato per le cause di cui all'art. 23, lettera *c)*;

b) per ogni tipologia di utenza e per ogni prestazione di cui agli articoli 6, 8, 9 e 10, limitatamente alle prestazioni alle quali si applica l'art. 18, comma 18.6:

il numero totale di appuntamenti personalizzati di cui all'art. 16, comma 16.1;

il numero totale di appuntamenti personalizzati di cui all'art. 16, comma 16.1, per i quali l'esercente non abbia rispettato la fascia di puntualità concordata con il cliente, suddividendo gli appuntamenti medesimi in base alle cause di cui all'art. 23;

c) per l'indicatore di qualità di cui all'art. 17:

il numero totale di appuntamenti relativi a sopralluoghi per l'esecuzione della prestazione di cui all'art. 4;

il numero totale di appuntamenti relativi a sopralluoghi per l'esecuzione della prestazione di cui all'art. 4, per i quali l'esercente non abbia rispettato la fascia di puntualità concordata con il cliente, suddividendo gli appuntamenti medesimi in base alle cause di cui all'art. 23.

Per le prestazioni di cui agli articoli 12 e 13, l'esercente è tenuto a comunicare il numero di conferme delle richieste di verifica del gruppo di misura e il numero di conferme delle richieste di verifica della tensione di fornitura, a seguito delle quali le verifiche abbiano accertato il mancato rispetto della normativa tecnica vigente nonché i tempi entro i quali l'esercente ha provveduto alla sostituzione del gruppo di misura o alla realizzazione degli interventi per ripristinare valori corretti della tensione di fornitura.

29.3 In relazione alla corresponsione di indennizzi automatici di cui all'art. 24, limitatamente agli indennizzi corrisposti nell'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorità, l'esercente è tenuto a comunicare per ogni tipologia di utenza e per ogni livello specifico di qualità definito dall'art. 21:

a) il numero totale degli indennizzi corrisposti;

b) l'ammontare complessivo degli indennizzi corrisposti.

29.4 In relazione all'indicatore di qualità di cui all'art. 19, l'esercente è tenuto a comunicare, con riferimento all'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorità:

a) il numero totale di clienti finali al 31 dicembre, alimentati in bassa tensione e con fatturazione bimestrale dei corrispettivi;

b) il numero totale di clienti finali al 31 dicembre, alimentati in bassa tensione e con fatturazione bimestrale dei corrispettivi, per i quali l'esercente non abbia rispettato il livello generale di qualità definito dall'art. 22, comma 22.2.

29.5 In relazione all'indicatore di qualità di cui all'art. 20, l'esercente è tenuto a comunicare, con riferimento all'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorità:

a) il numero totale di clienti finali al 31 dicembre, alimentati in bassa tensione e con fatturazione bimestrale dei corrispettivi, che abbiano sottoscritto il contratto di fornitura in data antecedente al 1° gennaio dell'anno di riferimento;

b) il numero di fatture di conguaglio relative ai clienti finali al 31 dicembre, alimentati in bassa tensione, con fatturazione bimestrale dei corrispettivi e che abbiano sottoscritto il contratto di fornitura in data antecedente al 1° gennaio dell'anno di riferimento, per le quali l'esercente non abbia rispettato il livello generale di qualità definito dall'art. 22, comma 22.2.

29.6 L'Autorità può utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai commi precedenti ai seguenti fini:

a) controlli, anche a campione, per accertare la veridicità di tali informazioni e dati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nella presente direttiva;

b) pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati medesimi.

Art. 30.

Informazione ai clienti

30.1 In occasione della richiesta di prestazioni soggette a livelli specifici di qualità, l'esercente è tenuto ad informare il cliente di tali livelli e delle fasce di puntualità per gli appuntamenti con il cliente, nonché degli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici.

30.2 Entro il 30 giugno di ogni anno, l'esercente, tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione, è tenuto ad informare ogni cliente finale che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con l'esercente medesimo dei livelli specifici e generali di qualità, nonché degli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici.

30.3 Entro la stessa data di cui al comma precedente, l'esercente è altresì tenuto ad informare i clienti finali che abbiano sottoscritto un contratto di fornitura con l'esercente medesimo:

a) dei livelli effettivi di qualità relativi alle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità e del grado di rispetto dei livelli specifici, con riferimento all'anno precedente a quello di informazione ai richiedenti;

b) degli orari di apertura degli sportelli e dei tempi medi di attesa agli sportelli medesimi.

30.4 In occasione della richiesta di una prestazione soggetta a livelli specifici e generali di qualità l'esercente comunica al cliente il codice univoco di cui all'art. 27, comma 27.2, lettera *a)*, e in occasione della fissazione di un appuntamento personalizzato di cui all'art. 27, comma 27.3, l'esercente comunica al cliente il codice univoco di cui all'art. 27, comma 27.3, lettera *a)*.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.

Separazione degli obblighi per attività

31.1 L'esercente che svolge il servizio di vendita senza svolgere il servizio di distribuzione di energia elettrica è tenuto ad osservare gli articoli 11, 14, limitatamente a reclami e richieste di informazioni scritte relative al servizio di vendita, e 20, nonché al rispetto dei conseguenti obblighi di registrazione e pubblicazione di cui agli articoli 27, 28 e 29. L'esercente che svolge il servizio di vendita è tenuto anche al rispetto dell'art. 30, comma 30.1.

31.2 L'esercente che svolge l'attività di distribuzione senza svolgere l'attività di vendita è tenuto ad osservare la presente direttiva ad eccezione degli articoli di cui al comma precedente.

Art. 32.

Standard di qualità definiti dall'esercente

32.1 Qualora l'esercente definisca propri standard specifici e generali di qualità commerciale, tali standard devono comportare livelli di qualità non inferiori a quelli definiti dagli articoli 21 e 22, commi 21.1 e 22.1, ovvero riguardare prestazioni non previste dalla presente direttiva.

32.2 Qualora l'esercente definisca standard specifici di qualità commerciale ai sensi del comma 32.1, a tali standard in caso di mancato rispetto corrispondono indennizzi automatici di entità non inferiore, per ciascuna tipologia di utenza, a quella definita dall'art. 24.

32.3 Ai fini della valutazione del mancato rispetto sia degli standard definiti dall'esercente, sia degli obblighi di registrazione di cui all'art. 27, di comunicazione all'Autorità di cui all'art. 29, comma 29.1, e di informazione di cui all'art. 30, l'esercente che definisce propri standard di qualità fa riferimento a tali standard anziché ai corrispondenti livelli di qualità definiti dagli articoli 21 e 22, commi 21.1 e 22.1.

32.4 L'esercente che definisce propri standard di qualità commerciale informa l'Autorità con la comunicazione di cui all'art. 29, comma 29.1.

32.5 Il cliente finale del mercato libero può chiedere all'esercente del servizio di misura o di vendita dell'energia elettrica, o di entrambi, l'applicazione di standard di qualità commerciale diversi da quelli previsti dalla presente direttiva, non inferiori a quelli definiti dagli

articoli 21 e 22, commi 21.1 e 22.1. In tal caso l'esercente può concordare con il cliente finale, mediante un rapporto contrattuale individuale di fornitura, l'entità degli indennizzi automatici, fermo restando l'obbligo per l'esercente il servizio di misura o di vendita dell'energia elettrica, o di entrambi, di proporre al cliente finale i livelli previsti dalla presene direttiva come livelli di riferimento.

Art. 33.

Date di decorrenza degli obblighi a carico dell'esercente

33.1 Per gli esercenti che, alla data del 31 dicembre 1999, forniscano un numero di clienti finali BT superiore a 5.000, a partire dal 1° luglio 2000 decorrono:

a) gli obblighi di corrispondere al cliente un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall'art. 21, con esclusione dell'indennizzo automatico dovuto in caso di mancato rispetto della fascia massima di puntualità per gli appuntamenti personalizzati di cui all'art. 16, comma 16.1;

b) gli obblighi previsti dall'art. 27, commi 27.1 e 27.2, nonché dagli articoli 28, 29, 30 e 32, limitatamente alle prestazioni soggette ai livelli specifici di qualità definiti dall'art. 21.

33.2 Per gli esercenti che, alla data del 31 dicembre 1999, forniscano un numero di clienti finali BT superiore a 5.000, a partire dal 1° gennaio 2001 decorrono:

a) gli obblighi di corrispondere al cliente un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto della fascia massima di puntualità definita dall'art. 21 per gli appuntamenti personalizzati di cui all'art. 16, comma 16.1;

b) gli obblighi previsti dall'art. 27, commi 27.1, 27.2 e 27.3, nonché dagli articoli 28, 29, 30 e 32, relativamente alle prestazioni soggette ai livelli generali di qualità definiti dall'art. 22, commi 22.1 e 22.2.

33.3 A partire dal 1° gennaio 2004:

a) gli esercenti con più di 5.000 clienti finali BT al 31 dicembre 2002, forniti o allacciati, sono tenuti all'applicazione integrale della presente direttiva;

b) gli esercenti con un numero di clienti finali BT minore o uguale a 5.000 e maggiore di 3.000 al 31 dicembre 2002, forniti o allacciati, sono tenuti al rispetto della presente direttiva limitatamente alle prestazioni di cui agli articoli 4, 6, 8, 9 e 10; agli stessi esercenti non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 29 e 30;

c) gli esercenti con un numero di clienti finali BT minore o uguale a 3.000 al 31 dicembre 2002, forniti o allacciati, sono tenuti al rispetto della presente direttiva limitatamente alle prestazioni di cui agli articoli 8 e 10; agli stessi esercenti non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 29 e 30.

33.4 In caso di superamento delle soglie indicate al precedente comma 33.3, i corrispondenti obblighi di attuazione decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di superamento della soglia.

Art. 34.

Abrogazione di disposizioni

Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1995, recante lo schema generale di riferimento della Carta dei servizi del settore elettrico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 23 settembre 1995.

Art. 35.

Entrata in vigore

La presente direttiva viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2000.

03A00394

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002.

Disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita del gas (modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 2 marzo 2000, n. 47/00). (Deliberazione n. 221/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2002,

Premesso che:

l'art. 2, comma 12, lettera *h)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) emani le direttive concernenti la produzione e l' erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente;

l'Autorità con la deliberazione 2 marzo 2000, n. 47/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2000 (di seguito: deliberazione n. 47/00), ha definito la disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita del gas;

ai sensi dell'art. 21, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), l'attività di distribuzione di gas naturale è soggetta a separazione societaria dall'attività di vendita e che tale separazione societaria deve avere luogo a far data dal 1° gennaio 2002 per gli esercenti che forniscono almeno centomila clienti finali e a decorrere dal 1° gennaio 2003 per gli altri esercenti;

l'Autorità con la deliberazione 28 dicembre 2001, n. 334/01, pubblicata *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 9 marzo 2002 (di seguito indicata come deliberazione n. 334/01), ha modificato l'art. 31 della deliberazione n. 47/00 relativo alle società separate di distribuzione e di vendita di gas naturale;

Visti:

la legge n. 481/1995;

il decreto legislativo n. 164/2000, ed in particolare l'art. 21, commi 2, 3 e 4;

Visti:

la deliberazione n. 47/00;

la deliberazione 21 dicembre 2001, n. 311/2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2002;

la deliberazione n. 334/01;

Visto il testo coordinato della «Direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali dei servizi di distribuzione e vendita del gas, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere *g)* e *h)*, della legge 14 novembre

1995, n. 481» risultante dalle modificazioni e integrazioni apportate dalla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2001, n. 334/01, e proposte dalla presente delibera (allegato A);

Considerata l'esperienza attuativa della disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale definita dalla deliberazione n. 47/00, in vigore dal 1° gennaio 2001 per tutti gli esercenti di distribuzione e vendita del gas con numero di clienti finali alimentati in bassa pressione superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 1999, e valutate le difficoltà incontrate dagli esercenti di minori dimensioni nell'applicazione degli obblighi di registrazione previsti dalla citata deliberazione;

Considerato che, ai sensi all'art. 4, commi 4.8 e 4.9, della deliberazione n. 311/01 l'esercente il servizio di distribuzione è responsabile del servizio di misura del gas per i clienti finali;

Ritenuto che sia opportuno apportare modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 47/00 al fine di prevedere:

che l'esercente documenti la causa di mancato rispetto del livello specifico o generale per le prestazioni le cui cause di mancato rispetto siano riconducibili a forza maggiore o a causa del cliente o di terzi;

la comunicazione da parte dell'esercente al cliente del codice univoco attribuito dallo stesso esercente alla richiesta di prestazione almeno per gli esercenti con più di 5.000 clienti finali alimentati in bassa pressione;

di estendere, se pure in forma semplificata e con la dovuta gradualità l'applicazione della direttiva anche agli esercenti con meno di 5.000 finali alimentati in bassa pressione;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 2 marzo 2000, n. 47/00

1.1. L'art. 1, comma 1.1, lettere *b), c), d), g)* e *u)* della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 2 marzo 2000, n. 47/00 (di seguito: deliberazione n. 47/00) è sostituito con il seguente:

«*b)* «distribuzione» è l'attività di cui all'art. 4, commi 4.7 e 4.11, della deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01);

c) «esercente» è il soggetto che eroga il servizio di pubblica utilità relativo ad una qualsiasi delle attività di distribuzione, di misura e di vendita del gas a mezzo di reti a media e a bassa pressione, o anche relativo a più di una di queste;

d) «cliente» è, ai fini della presente direttiva, il cliente finale del mercato vincolato o del mercato libero, allacciato alla rete di distribuzione e alimentato in bassa pressione; è altresì ogni altro soggetto che richiede all'esercente, per conto del suddetto cliente finale, l'esecuzione di una prestazione relativa ai servizi di distribuzione, di misura o di vendita del gas a mezzo di reti o ogni altro soggetto che, intendendo allacciarsi alla rete di distribuzione, richiede all'esercente l'esecuzione di una prestazione relativa ai servizi di distribuzione, di misura o di vendita del gas a mezzo di reti;

g) «terzi» sono le persone fisiche o giuridiche terze rispetto all'esercente, escluse le imprese che operano su incarico o in appalto per conto dell' esercente medesimo;

u) «atti autorizzativi» sono le concessioni, autorizzazioni o servitù il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte dell'esercente, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al cliente;».

1.2. All'art. 1, comma 1.1, della deliberazione n. 47/00 sono aggiunte le seguenti definizioni:

nn) «misura» è l'attività di cui all'art. 4, commi 4.8 e 4.9, della deliberazione n. 311/01;

oo) «vendita» è l'attività di cui all'art. 4, comma 4.10, della deliberazione n. 311/01;

pp) «cliente finale» è il consumatore che acquista gas per uso proprio.

1.3. L'art. 2 della deliberazione n. 47/00 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Ambito di applicazione).* — 2.1. La presente direttiva impone a tutti gli esercenti, con le decorrenze definite dal successivo art. 33, livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio erogato a tutti i clienti, prevedendo per il cliente l'indennizzo automatico in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità per le cause definite dall'art. 23, comma 23.1, lettera *c)*. L'esercente può definire e proporre in modo non discriminatorio a tutti i clienti, ovvero a particolari tipologie di clienti finali, standard specifici e generali di qualità e indennizzi automatici, diversi da quelli indicati nella presente direttiva, con le modalità previste dall'art. 32.».

1.4. L'art. 23, lettera *b)*, della deliberazione n. 47/00 è sostituito con il seguente:

«*b)* cause imputabili al cliente o a terzi, quali la mancata presenza del cliente ad un appuntamento concordato con l'esercente per l'effettuazione di sopralluoghi necessari all'esecuzione della prestazione richiesta o per l'esecuzione della prestazione stessa, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;»

1.5. All'art. 23 della deliberazione n. 47/00 è aggiunto il seguente comma:

«23.2 Per le prestazioni le cui cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità rientrano nelle classi di cui al precedente comma 1, lettere *a)* e *b)*, l'esercente documenta la causa del mancato rispetto.».

1.6. L'art. 25, comma 25.2, della deliberazione n. 47/00 è sostituito dal seguente.

«25.2 L'esercente non è tenuto a corrispondere gli indennizzi automatici di cui al precedente art. 24 qualora il cliente non sia in regola con gli eventuali pagamenti dovuti all'esercente per l'effettuazione della prestazione richiesta.».

1.7. All'art. 30, comma 30.2, della deliberazione n. 47/00 le parole «agli utenti informazioni per quanto concerne i livelli specifici e generali di qualità e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici» sono sostituite dalle parole «ad ogni cliente finale, che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con l'esercente, informazioni per quanto concerne i livelli specifici e generali di qualità di sua competenza e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di sua competenza.»

1.8. All'art. 30, comma 30.3, della deliberazione n. 47/00 le parole «agli utenti» sono sostituite dalle parole «ai clienti finali, che abbiano in essere con l'esercente stesso un contratto di fornitura, relativamente ai livelli di qualità di sua competenza».

1.9. All'art. 30 della deliberazione n. 47/00 è aggiunto il seguente comma:

«30.4 In occasione della richiesta di una prestazione soggetta a livelli specifici e generali di qualità, con esclusione delle richieste per pronto intervento, l'esercente comunica al cliente il codice univoco di cui all'art. 27, comma 27.2, lettera *a)*, e in occasione della fissazione di un appuntamento personalizzato di cui all'art. 27, comma 27.4, l'esercente comunica al cliente il codice univoco di cui all'art. 27, comma 27.4, lettera *a)*.».

1.10. L'art. 32 della deliberazione n. 47/00 è sostituito dal seguente:

«Art. 32 *(Standard di qualità definiti dall'esercente)*. — 32.1 Qualora l'esercente definisca propri standard specifici e generali di qualità commerciale, tali standard devono comportare livelli di qualità non inferiori a quelli definiti dagli articoli 21 e 22, commi 21.1 e 22.1, ovvero riguardare prestazioni non previste dalla presente direttiva.

32.2 Qualora l'esercente definisca standard specifici di qualità commerciale ai sensi del comma 32.1, a tali standard in caso di mancato rispetto corrispondono indennizzi automatici di entità non inferiore, per ciascuna tipologia di utenza, a quella definita dall'art. 24.

32.3 Ai fini della valutazione del mancato rispetto sia degli standard definiti dall'esercente, sia degli obblighi di registrazione di cui all'art. 27, di comunicazione all'Autorità di cui all'art. 29, comma 29.1, e di informazione di cui all'art. 30, l'esercente che definisce propri standard di qualità fa riferimento a tali standard anziché ai corrispondenti livelli di qualità definiti dagli articoli 21 e 22, commi 21.1 e 22.1.

32.4 L'esercente che definisce propri standard di qualità commerciale informa l'Autorità con la comunicazione di cui all'art. 29, comma 29.1.

32.5 Il cliente finale del mercato libero può chiedere all' esercente del servizio di misura o di vendita del gas a mezzo di reti, o di entrambi, l'applicazione di standard di qualità commerciale diversi da quelli previsti dalla presente direttiva, non inferiori a quelli definiti dagli articoli 21 e 22, commi 21.1 e 22.1. In tal caso l'esercente può concordare con il cliente finale, mediante un rapporto contrattuale individuale di fornitura, l'entità degli indennizzi automatici, fermo restando l'obbligo per l'esercente il servizio di misura o di vendita del gas a mezzo di reti, o di entrambi, di proporre al cliente finale i livelli previsti dalla presente direttiva come livelli di riferimento.».

1.11. L'art. 33, comma 33.3, della deliberazione n. 47/00 è sostituito dal seguente:

«33.3 Qualora in un comune un nuovo esercente subentri nella gestione del servizio:

a) se il precedente esercente fornisce un numero di clienti finali alimentati in bassa pressione superiore a 5.000, l'esercente che subentra rispetta i livelli specifici e generali di qualità previsti dalla presente direttiva per i clienti del comune in cui è subentrato, anche qualora il numero di clienti finali alimentati in bassa pressione del nuovo esercente risulti inferiore o uguale a 5.000;

b) se il precedente esercente fornisce un numero di clienti finali alimentati in bassa pressione inferiore o uguale a 5.000 e l'esercente che subentra fornisce un numero di clienti finali alimentati in bassa pressione complessivamente superiore a 5.000 a seguito del subentro, l'esercente che subentra rispetta i livelli specifici e generali di qualità previsti dalla presente direttiva per i clienti del comune in cui è subentrato, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del subentro.».

1.12. All'art. 33 della deliberazione n. 47/00 sono aggiunti i seguenti commi:

«33.4 Con esclusione di quanto previsto al precedente comma 33.1 e dei comuni nei quali è in corso l'avviamento del servizio, a partire dal 1° gennaio 2004:

a) gli esercenti con più di 5.000 clienti finali alimentati in bassa pressione al 31 dicembre 2002, forniti o allacciati, sono tenuti all'applicazione integrale della presente direttiva;

b) gli esercenti con un numero di clienti finali alimentati in bassa pressione minore o uguale a 5.000 e maggiore di 3.000 al 31 dicembre 2002, forniti o allacciati, sono tenuti al rispetto della presente direttiva limitatamente alle prestazioni di cui agli articoli 4, 6, 8, 9 e 10; agli stessi esercenti non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 29 e 30;

c) gli esercenti con un numero di clienti finali alimentati in bassa pressione minore o uguale a 3.000 al 31 dicembre 2002, forniti o allacciati, sono tenuti al

rispetto della presente direttiva limitatamente alle prestazioni di cui agli articoli 8 e 10; agli stessi esercenti non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 29 e 30.

33.5 In caso di superamento delle soglie indicate al precedente comma 33.4, i corrispondenti obblighi di attuazione decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di superamento della soglia.».

1.13. In tutta la direttiva di cui alla deliberazione n. 47/00, salvo diversa indicazione nei precedenti commi, la parola «utente» è sostituita dalla parola «cliente» tranne nei commi 1.1, lettere *h), m), p), q), r), y), dd), ee)* e *ll)*, 3.2, 4.2, lettera *f)*, 8.2, 15.3, 20.1, 21.1, 29.1, 29.4, lettere *a)* e *b)*, 30.2, 30.3, 33.2 e 33.3 dove la parola «utente» è sostituita dalle parole «cliente finale»; le parole «atti di terzi» sono sostituite dalle parole «atti autorizzativi».

Art. 2.

Disposizioni finali

2.1. Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore dal 1° gennaio 2003. Sul medesimo sito internet è pubblicato il testo della deliberazione n. 47/00 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con la deliberazione n. 334/01 e con il presente provvedimento (allegato A).

Milano, 19 dicembre 2002

Il presidente: RANCI

ALLEGATO *A*

Deliberazione 2 marzo 2000, n. 47/00 (testo coordinato con le modifiche apportate dalle deliberazioni 28 dicembre 2001, n. 334/01, e 19 dicembre 2002, n. 221/02, in vigore dal 1° gennaio 2003).

Direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita del gas ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere *g)* ed *h)* della legge 14 novembre 1995, n. 481.

TITOLO I

DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:

a) «Autorità» è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge n. 481/1995;

b) «distribuzione» è l'attività di cui all'art. 4, commi 4.7 e 4.11, della deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01);

c) «esercente» è il soggetto che eroga il servizio di pubblica utilità relativo ad una qualsiasi delle attività di distribuzione, di misura e di vendita del gas a mezzo di reti a media e a bassa pressione, o anche relativo a più di una di queste;

d) «cliente» è, ai fini della presente direttiva, il cliente finale del mercato vincolato o del mercato libero, allacciato alla rete di distribuzione e alimentato in bassa pressione; è altresì ogni altro soggetto che richiede all'esercente, per conto del suddetto cliente finale, l'esecuzione di una prestazione relativa ai servizi di distribuzione, di misura o di vendita del gas a mezzo di reti o ogni altro soggetto che, intendendo allacciarsi alla rete di distribuzione, richiede all'esercente l'esecuzione di una prestazione relativa ai servizi di distribuzione, di misura o di vendita del gas a mezzo di reti;

e) «livello specifico di qualità» è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al cliente;

f) «livello generale di qualità» è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni;

g) «terzi» sono le persone fisiche o giuridiche terze rispetto all'esercente, escluse le imprese che operano su incarico o in appalto per conto dell'esercente medesimo;

h) «avviamento del servizio nel comune» è il periodo di tempo compreso tra la data di attivazione della fornitura del gas al primo cliente finale servito dall'esercente nel comune considerato e il 31 dicembre del secondo anno solare successivo a quello in cui viene attivata la fornitura al primo cliente finale nel medesimo comune;

i) «pressione» è la pressione relativa del gas;

j) «bassa pressione» (BP) è:

(i) la pressione del gas non superiore a 0,04 bar (7ª specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas naturale o gas manifatturato;

(ii) la pressione del gas non superiore a 0,07 bar (7ª specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas di petrolio liquefatti;

k) «condotta» è l'insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori uniti tra di loro per la distribuzione del gas;

l) «organo di presa» è la parte di impianto di derivazione di utenza con cui si realizza il collegamento dell'allacciamento interrato alla condotta stradale ed il prelievo del gas;

m) «impianto di derivazione di utenza o allacciamento» è il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori costituenti le installazioni necessarie a fornire il gas al cliente finale; esso ha inizio dall'organo di presa (compreso) e si estende fino al gruppo di misura (escluso); in assenza del gruppo di misura, l'impianto di derivazione di utenza finisce all'organo di intercettazione terminale (incluso) della derivazione stessa; esso comprende l'eventuale gruppo di riduzione;

n) «allacciamento interrato» è la parte di impianto di derivazione di utenza o di impianto di allacciamento, prevalentemente interrata, compresa tra l'organo di presa e l'uscita dal terreno in corrispondenza del fabbricato da servire;

o) «gruppo di riduzione» è il complesso (assiemato) costituito da regolatori di pressione, da apparecchi ausiliari, da tubazioni, da raccordi e pezzi speciali, aventi la funzione di ridurre la pressione del gas canalizzato da un valore di entrata variabile a un valore di uscita predeterminato fisso o variabile;

p) «gruppo di misura» è la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente finale; il gruppo di misura comprende un eventuale correttore dei volumi misurati;

q) «punto di consegna» è il punto di confine tra l'impianto di proprietà dell'esercente o gestito dall'esercente e l'impianto di proprietà o gestito dal cliente finale;

r) «esecuzione di lavori semplici» è:

(i) per i clienti finali allacciati alla rete di bassa pressione, la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte, su richiesta del cliente, dell'allacciamento in bassa pressione, che non necessiti dell'installazione di un gruppo di riduzione e che sia di proprietà dell'esercente o gestito da esso, eseguita con un intervento limitato all'allacciamento medesimo ed eventualmente al gruppo di misura;

(ii) per i clienti finali allacciati alla rete di media pressione ed alimentati in bassa pressione e per i quali è prevista l'installazione di un gruppo di misura fino alla classe G 6 compresa, la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte, su richiesta del cliente, dell'al-

lacciamento, che sia di proprietà dell'esercente o gestito da esso, eseguita con un intervento limitato all'allacciamento medesimo ed eventualmente al gruppo di misura;

s) «esecuzione di lavori complessi» è la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte, su richiesta del cliente, dell'allacciamento e/o di condotte di proprietà dell'esercente o gestiti da esso, in tutti i casi non riconducibili all'esecuzione di lavori semplici;

t) «completamento del lavoro richiesto» è la realizzazione, a regola d'arte, del lavoro richiesto dal cliente, comprese l'installazione del gruppo di misura e l'attivazione della fornitura ove richiesta contestualmente;

u) «atti autorizzativi» sono le concessioni, autorizzazioni o servitù il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte dell'esercente, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al cliente;

v) «tempo per l'ottenimento degli atti autorizzativi» è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'atto presentata per ultima e la data di ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo, quale essa risulta dal protocollo dell'esercente;

w) «attivazione della fornitura» è l'avvio dell'alimentazione del punto di consegna, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata, attraverso interventi limitati al gruppo di misura, inclusa l'eventuale installazione o sostituzione del gruppo di misura medesimo;

x) «disattivazione della fornitura su richiesta del cliente» è la sospensione dell'alimentazione del punto di consegna a seguito della disdetta del contratto da parte del cliente con sigillatura o rimozione del gruppo di misura;

y) «riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità» è il ripristino dell'alimentazione del punto di consegna che pone fine, a fronte del pagamento da parte del cliente finale moroso delle somme dovute, alla sospensione della fornitura effettuata dall'esercente nel rispetto delle procedure di preavviso previste dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell'Autorità in particolare, dalle clausole contrattuali e dal regolamento di servizio predisposto dall'esercente ai sensi dell'art. 2, comma 37, della legge n. 481/1995;

z) «verifica del gruppo di misura» è l'accertamento del corretto funzionamento del gruppo di misura con riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente;

aa) «verifica della pressione di fornitura» è l'accertamento del livello di pressione nel punto di consegna con riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente;

bb) «reclamo scritto» è ogni comunicazione scritta presentata presso uno sportello, ufficio periferico o sede centrale dell'esercente con la quale il cliente esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con le sue aspettative in merito ad uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal contratto di fornitura sottoscritto, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra esercente e cliente;

cc) «richiesta di informazioni scritta» è ogni comunicazione scritta, presentata presso uno sportello, ufficio periferico o sede centrale dell'esercente, con la quale il cliente formula una richiesta di informazioni in merito al servizio ottenuto o alle caratteristiche del gas fornito;

dd) «lettura» è la rilevazione da parte dell'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura, o dall'eventuale correttore dei volumi misurati, al fine di quantificare a consuntivo i consumi del cliente finale;

ee) «autolettura» è la rilevazione da parte del cliente finale e la conseguente comunicazione all'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura, o dell'eventuale correttore dei volumi misurati;

ff) «data di ricevimento della richiesta» è:

(i) per le richieste scritte, la data risultante dal protocollo dell'esercente;

(ii) per le richieste avanzate per via telefonica o telematica, la data di inserimento della richiesta nel sistema informativo dell'esercente;

(iii) per le richieste presentate presso sportelli, uffici periferici o sede centrale dell'esercente, la data riportata su appositi moduli predisposti dall'esercente, ovvero la data di inserimento della richiesta nel sistema informativo dell'esercente;

gg) «data di comunicazione di ultimazione dei lavori da realizzarsi a cura del cliente» è:

(i) per le comunicazioni scritte, la data risultante dal protocollo dell'esercente;

(ii) per le comunicazioni trasmesse per via telefonica o telematica, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo dell'esercente;

(iii) per le comunicazioni presentate presso sportelli, uffici periferici sede centrale dell'esercente, la data riportata su appositi moduli predisposti dall'esercente ovvero la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo dell'esercente;

hh) «conferma della richiesta della verifica del gruppo di misura e l'accettazione da parte del cliente degli oneri previsti dall'esercente per il caso in cui sia accertato che il funzionamento del gruppo di misura è conforme alla normativa tecnica vigente;

ii) «conferma della richiesta della verifica della pressione di fornitura» è l'accettazione da parte del cliente degli oneri previsti dall'esercente per il caso in cui sia accertato che il valore della pressione di fornitura è conforme alla normativa tecnica vigente;

jj) «data di ricevimento della conferma della richiesta di verifica» è:

(i) per le conferme scritte, la data risultante dal protocollo dell'esercente;

(ii) per le conferme trasmesse per via telefonica o telematica, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo dell'esercente;

(iii) per le conferme presentate presso sportelli, uffici periferici o sede centrale dell'esercente, la data riportata su appositi moduli predisposti dall'esercente;

kk) «data di comunicazione» è la data di invio, quale risultante dal protocollo dell'esercente o dalla ricevuta del fax, del documento relativo alle prestazioni di cui ai successivi articoli 4, 5, 11, 12 e 13 della presente direttiva, ovvero la data di comunicazione al cliente, inserita nel sistema informativo dell'esercente, dell'avvenuta predisposizione del medesimo documento;

ll) «tipologia di utenza» è la tipologia di utenza in base alla classe del gruppo di misura installato; ai fini della presente direttiva sono previste tre tipologie:

(i) clienti finali per i quali sia installato un gruppo di misura fino alla classe G 6 compresa;

(ii) clienti finali per i quali sia installato un gruppo di misura dalla classe G 10 compresa e fino alla classe G 25 compresa;

(iii) clienti finali per i quali sia installato un gruppo di misura non inferiore alla classe G 40 compresa;

mm) «appuntamento personalizzato» è l'appuntamento fissato su richiesta del cliente in data successiva a quella proposta dall'esercente;

nn) «misura» è l'attività di cui all'art. 4, commi 4.8 e 4.9, della deliberazione n. 311/01;

oo) «vendita» è l'attività di cui all'art. 4, comma 4.10 della deliberazione n. 311/01;

pp) «cliente finale» è il consumatore che acquista gas per uso proprio.

Art. 2.

Ambito di applicazione

2.1. La presente direttiva impone a tutti gli esercenti, con le decorrenze definite dal successivo art. 33, livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio erogato a tutti i clienti, prevedendo per il cliente l'indennizzo automatico in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità per le cause definite dall'art. 23, comma 23.1, lettera *c)*. L'esercente può definire e proporre in modo

non discriminatorio a tutti i clienti, ovvero a particolari tipologie di clienti finali, standard specifici e generali di qualità e indennizzi automatici, diversi da quelli indicati nella presente direttiva, con le modalità previste dall'art. 32.

TITOLO II

INDICATORI DI QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO

Art. 3.

Individuazione di indicatori di qualità commerciale del servizio

3.1. Nella definizione dei livelli specifici di qualità del servizio relativi ai fattori commerciali, si fa riferimento ai seguenti indicatori:

tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici;

tempo di esecuzione di lavori semplici;

tempo di attivazione della fornitura;

tempo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente;

tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità;

fascia di puntualità per gli appuntamenti con i clienti.

3.2. Nella definizione dei livelli generali di qualità del servizio relativi ai fattori commerciali, si fa riferimento ai seguenti indicatori:

tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi;

tempo di esecuzione di lavori complessi;

tempo di risposta a richieste di rettifica di fatturazione;

tempo per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente;

tempo per l'effettuazione della verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente;

tempo di risposta motivata dell'esercente a reclami scritti o a richieste di informazione scritte;

tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento;

grado di rispetto degli appuntamenti con i clienti;

numero annuo di letture e autoletture per cliente finale.

Art. 4.

Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici

4.1. Il tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'esercente della richiesta di preventivo e la data di comunicazione del preventivo al cliente.

4.2. Il preventivo per l'esecuzione di lavori semplici viene predisposto dall'esercente e comunicato al cliente per ogni richiesta di lavori semplici, con esclusione dei casi previsti dal successivo comma 4.4, indipendentemente dall'ammontare del contributo richiesto dall'esercente. Il preventivo contiene:

a) l'indicazione dei corrispettivi previsti per l'esecuzione del lavoro richiesto fino all'attivazione della fornitura, quest'ultima valorizzata separatamente, ove richiesta; nel caso in cui il corrispettivo debba essere determinato in modo analitico e non forfettario, il preventivo deve riportare le differenti componenti di costo, ed in particolare quelle relative alla manodopera e/o alle prestazioni di terzi, ai materiali, alle forniture e alle spese generali;

b) l'indicazione degli elementi necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori che eventualmente devono essere realizzati a cura del cliente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che eventualmente lo stesso cliente deve richiedere per consentire l'esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione tecnica;

c) l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il cliente deve presentare per l'attivazione della fornitura, ove richiesta;

d) la stima dei tempi previsti per l'ottenimento degli atti autorizzativi che sono eventualmente necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto;

e) l'indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, se tale prestazione è soggetta ad un livello specifico di qualità definito dalla presente direttiva, nonché l'indicazione dell'entità dell'indennizzo automatico dovuto dall'esercente al cliente in caso di mancato rispetto di tale livello specifico;

f) lo schema del contratto di fornitura che può essere eventualmente sottoscritto dal cliente finale.

4.3. Il preventivo per l'esecuzione di lavori semplici costituisce un'offerta irrevocabile con validità non inferiore a tre mesi. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo può essere successivamente preteso dall'esercente nei confronti del cliente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.

4.4. L'esercente non è tenuto a predisporre e a comunicare al cliente il preventivo per l'esecuzione di lavori semplici nel caso in cui il punto di consegna non sia ubicato su strade, vie, piazze o altro luogo di passaggio, dove già esistono le condotte.

Art. 5.

Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi

5.1. Il tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento, da parte dell'esercente, della richiesta di preventivo e la data di comunicazione del preventivo al cliente.

5.2. Il preventivo per l'esecuzione di lavori complessi viene predisposto dall'esercente e comunicato al cliente per ogni richiesta di lavori complessi, con esclusione dei casi previsti dal successivo comma 5.5, indipendentemente dall'ammontare del contributo richiesto. Tale preventivo contiene quanto previsto dal precedente art. 4, comma 4.2.

5.3. Il preventivo per l'esecuzione di lavori complessi costituisce un'offerta irrevocabile con validità non inferiore a sei mesi. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato in detto preventivo può essere successivamente preteso dall'esercente nei confronti del cliente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.

5.4. Qualora entro il tempo massimo di quaranta giorni lavorativi l'esercente non comunichi al cliente il preventivo per l'esecuzione di lavori complessi, l'esercente medesimo invia al cliente una comunicazione da cui risultino il nominativo ed il recapito della persona responsabile della predisposizione del preventivo per conto dell'esercente, nonché i tempi previsti per la predisposizione del preventivo medesimo.

5.5. L'esercente non è tenuto a predisporre e a comunicare al cliente il preventivo per l'esecuzione di lavori complessi nel caso in cui il punto di consegna non sia ubicato su strade, vie, piazze o altro luogo di passaggio, dove già esistono le condotte.

Art. 6.

Tempo di esecuzione di lavori semplici

6.1. Il tempo di esecuzione di lavori semplici è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di perfezionamento del contratto mediante accettazione del preventivo da parte del cliente e la data di completamento del lavoro richiesto.

Art. 7.

Tempo di esecuzione di lavori complessi

7.1. Il tempo di esecuzione di lavori complessi è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di perfezionamento del contratto mediante accettazione del preventivo da parte del cliente e la data di completamento del lavoro richiesto.

7.2. Qualora entro il tempo massimo di sessanta giorni lavorativi l'esercente non completi il lavoro richiesto, l'esercente medesimo invia al cliente una comunicazione da cui risultino il nominativo ed il recapito della persona responsabile per conto dell'esercente per la richiesta di esecuzione di lavori complessi, nonché i tempi previsti per il completamento del lavoro medesimo.

Art. 8.

Tempo di attivazione della fornitura

8.1. Il tempo di attivazione della fornitura è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di sottoscrizione del contratto di fornitura, previa presentazione, da parte del cliente, di tutti gli atti e documenti necessari alla stipula del contratto, e la data di attivazione della fornitura.

8.2. La rilevazione del tempo di attivazione della fornitura non si effettua nel caso in cui la fornitura sia stata riattivata in seguito a sospensione per morosità del cliente finale e nel caso in cui siano intervenute variazioni nella titolarità del contratto di fornitura che non richiedono intervento di attivazione, quali volture o subentri immediati.

Art. 9.

Tempo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente

9.1. Il tempo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di richiesta di disattivazione della fornitura e la data di disattivazione della fornitura stessa.

9.2. La rilevazione del tempo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente si effettua per tutti gli interventi di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente, compresi quelli che comportano la rimozione del gruppo di misura. Tale rilevazione non si effettua per le richieste di disattivazione presentate contestualmente alle richieste di riattivazione per variazioni nella titolarità del contratto di fornitura che non richiedono intervento di disattivazione, quali volture o subentri immediati.

Art. 10.

Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità

10.1 Il tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità è il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di pagamento da parte del cliente presso l'esercente delle somme dovute, ovvero di comunicazione da parte del cliente, mediante idonea documentazione, dell'avvenuto pagamento delle somme medesime, e la data di riattivazione della fornitura. L'esercente, prima di procedere alla riattivazione della fornitura, può richiedere al cliente l'esibizione del documento in originale da cui risulti l'avvenuto pagamento delle somme dovute.

Art. 11.

Tempo di risposta a richieste di rettifica di fatturazione

11.1 Il tempo di risposta a richieste di rettifica di fatturazione è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data della richiesta di rettifica e la data di comunicazione al cliente dell'esito delle verifiche al riguardo effettuate dall'esercente, ovvero di invio al cliente della bolletta recante la rettifica di fatturazione. L'esercente, su richiesta del cliente, fornisce il calcolo dettagliato effettuato per la rettifica di fatturazione.

11.2 Nel caso in cui, in seguito alle verifiche effettuate, l'esercente comunichi al cliente l'avvenuta rettifica di fatturazione, anche in misura diversa da quella richiesta, l'accredito della somma non dovuta viene effettuato entro sessanta giorni solari dalla data di comunicazione al cliente del documento recante l'esito delle verifiche.

Art. 12.

Tempo per l'effettuazione della verfica del gruppo di misura su richiesta del cliente

12.1 Il tempo per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento della conferma della richiesta di verifica del gruppo di misura e la data di comunicazione al cliente dell'esito della verifica.

12.2 Nei casi in cui, ai fini dell'effettuazione della verifica del gruppo di misura, sia necessario l'invio dello stesso presso laboratori qualificati, l'esercente invia al cliente una comunicazione, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della conferma della richiesta di verifica del gruppo di misura, da cui risultino il nominativo ed il recapito della persona responsabile della verifica per conto dell'esercente ed i tempi previsti per la sua effettuazione.

12.3 L'esercente registra, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 27, l'esito delle verifiche del gruppo di misura. Qualora tali verifiche conducano all'accertamento di errori superiori ai limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente, l'esercente registra il tempo, espresso in giorni lavorativi, entro il quale ha provveduto alla sostituzione del gruppo di misura.

Art. 13.

Tempo per l'effettuazione della verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente

13.1 Il tempo per l'effettuazione della verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento della conferma della richiesta di verifica della pressione di fornitura e la data di comunicazione al cliente dell'esito della verifica.

13.2 Nei casi in cui, ai fini della verifica della pressione di fornitura, sia necessaria l'installazione di apparecchi di registrazione, l'esercente invia al cliente una comunicazione, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della conferma della richiesta di verifica della pressione di fornitura, da cui risultino il nominativo ed il recapito della persona responsabile della verifica per conto dell'esercente, nonché i tempi previsti per l'effettuazione della verifica stessa.

13.3 L'esercente registra, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 27, l'esito delle verifiche della pressione di fornitura. Qualora tali verifiche conducano all'accertamento di valori di pressione di fornitura non compresi nel campo di variazione fissato dalla normativa tecnica vigente, l'esercente è tenuto a registrare il tempo, espresso in giorni lavorativi, entro cui sono stati realizzati gli interventi per ripristinare valori corretti della pressione di fornitura.

Art. 14.

Tempo di risposta motivata dell'esercente a reclami scritti o a richieste di informazioni scritte

14.1 Il tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste di informazioni scritte è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento del reclamo o della richiesta di informazioni e la data di invio della risposta motivata dell'esercente al cliente, quale risultante dal protocollo dell'esercente o dalla ricevuta del fax o di altro strumento telematico.

14.2 La risposta motivata contiene il riferimento al reclamo scritto o alla richiesta di informazioni scritta, nonché l'indicazione del nominativo e del recapito della persona incaricata dall'esercente per fornire al cliente, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti. Nel caso di reclami scritti, la risposta motivata contiene l'indicazione delle cause di non coerenza del servizio per le quali è stato presentato il reclamo, nonché la descrizione delle eventuali azioni correttive poste in essere dall'esercente.

14.3 In occasione della presentazione di reclami scritti o di richieste di informazioni scritte, il cliente può richiedere di accedere, limitatamente ai dati che lo riguardano, alle informazioni e ai dati di cui al successivo art. 27, comma 27.1.

Art. 15.

Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento

15.1 Il tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento è il tempo, misurato in minuti, intercorrente tra l'inizio della chiamata telefonica per pronto intervento e l'arrivo sul luogo di chiamata del personale incaricato dall'esercente per il pronto intervento.

15.2 La rilevazione del tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento si effettua solo per le segnalazioni relative alle seguenti situazioni:

a) dispersione di gas da rete di distribuzione, da impianti di derivazione di utenza, da gruppi di misura;

b) interruzione della fornitura di gas;

c) irregolarità della fornitura di gas;

d) danneggiamento della rete di distribuzione, degli impianti di derivazione di utenza e dei gruppi di misura.

15.3 L'esercente fornisce ai clienti finali per le chiamate di pronto intervento uno o più recapiti telefonici, attivi ventiquattro ore su ventiquattro, per tutto l'anno, adeguatamente pubblicizzati ed indicati con evidenza in bolletta in conformità a quanto previsto dai provvedimenti dell'Autorità ed in particolare dalla deliberazione 14 aprile 1999, n. 42/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1999 e sue modifiche ed integrazioni.

15.4 L'esercente deve disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento.

Art. 16.

Fascia di puntualità per gli appuntamenti con il cliente

16.1 La fascia di puntualità per gli appuntamenti con il cliente è il periodo di tempo, misurato in ore, entro il quale l'appuntamento può essere concordato con il cliente per effettuare un sopralluogo o un intervento ai fini dell'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità.

16.2 Al momento di concordare un appuntamento con il cliente, l'esercente è tenuto a fissare l'ora di inizio e l'ora di fine della fascia di puntualità per l'appuntamento concordato nel rispetto della fascia massima di puntualità di cui al successivo art. 21, comma 21.1, presentandosi nel luogo e nel periodo di tempo concordati con il cliente.

16.3 Il cliente assicura la propria disponibilità a ricevere l'esercente per tutta la fascia di puntualità concordata con l'esercente medesimo.

Art. 17.

Appuntamenti personalizzati

17.1 L'esercente è tenuto a fissare, qualora il cliente lo richieda, un appuntamento personalizzato per l'effettuazione dell'intervento di esecuzione delle prestazioni di cui ai precedenti articoli 6, 8, 9 e 10.

17.2 Al momento di fissare un appuntamento personalizzato di cui al comma precedente, l'esercente comunica al cliente interessato che, in caso di mancato rispetto di tale appuntamento, è dovuto un indennizzo automatico per mancata puntualità in sostituzione di quello dovuto per mancata tempestività in caso di mancato rispetto del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta come definito dal successivo art. 21, comma 21.1.

Art. 18.

Grado di rispetto degli appuntamenti con i clienti

18.1 Il grado di rispetto degli appuntamenti con il cliente è la percentuale di appuntamenti per i quali l'esercente ha rispettato la fascia di puntualità concordata con il cliente.

18.2 Il grado di rispetto degli appuntamenti con il cliente si applica solo ai sopralluoghi effettuati ai fini dell'esecuzione della prestazione di cui al precedente art. 4.

Art. 19.

Computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità

19.1 Il tempo per l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi che non richiedono la presenza del cliente.

19.2 Il tempo per l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi che richiedono la presenza del cliente e per i quali il cliente non ha richiesto un appuntamento personalizzato.

19.3 Nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità, sia necessaria l'effettuazione di un sopralluogo che richiede la presenza del cliente, il tempo per l'esecuzione di dette prestazioni decorre:

a) dalla data fissata per l'effettuazione del sopralluogo, qualora l'appuntamento sia personalizzato;

b) dalla nuova data concordata per l'effettuazione del sopralluogo, qualora il sopralluogo medesimo non venga effettuato nella data concordata con il cliente per una delle cause indicate dal successivo art. 23, lettere *a)* e *b)*, e si sia dovuto concordare una nuova data per l'effettuazione del sopralluogo.

19.4 Nel caso in cui per l'esecuzione delle prestazioni di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 sono necessari lavori da realizzarsi a cura del cliente e lo stesso deve richiedere atti quali concessioni, autorizzazioni o servitù e tali lavori e atti siano stati tutti indicati nel preventivo di cui ai precedenti articoli 4 e 5, il tempo per l'effettuazione di dette prestazioni decorre dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori e di consegna di detti atti.

19.5 Nel caso in cui per l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità siano necessari atti autorizzativi, il tempo per l'esecuzione di dette prestazioni non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti.

19.6 Nel caso in cui il cliente richieda un appuntamento personalizzato di cui al precedente art. 17, comma 17.1, il tempo di esecuzione della prestazione non deve essere computato.

19.7 Nei casi di cui al precedente art. 12, comma 12.2, il tempo per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente non comprende il tempo intercorrente tra la data di invio del gruppo di misura al laboratorio qualificato e la data di restituzione del gruppo di misura da parte del laboratorio stesso.

Art. 20.

Numero annuo di letture e autoletture per cliente finale

20.1 Il numero annuo di letture e autoletture per cliente finale è, per ogni singolo cliente finale, la somma del numero di letture effettuate in un anno, comprese le autoletture comunicate dal cliente finale stesso.

TITOLO III

LIVELLI SPECIFICI E GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO

Art. 21.

Livelli specifici di qualità commerciale del servizio

21.1 I livelli specifici di qualità commerciale del servizio sono definiti nella tabella 1.

TABELLA 1

LIVELLI SPECIFICI DI QUALITÀ

	Clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G 25	Clienti finali con gruppo di misura dalla classe G 40
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici di cui all'art. 4	15 giorni lavorativi	20 giorni lavorativi
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'art. 6	15 giorni lavorativi	20 giorni lavorativi
Tempo massimo di attivazione della fornitura di cui all'art. 8	5 giorni lavorativi	10 giorni lavorativi
Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente di cui all'art. 9	5 giorni lavorativi	7 giorni lavorativi
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità di cui all'art. 10	2 giorni feriali	2 giorni feriali
Fascia massima di puntualità per appuntamenti personalizzati di cui all'art. 17, comma 17.1	3 ore	3 ore

21.2 I livelli specifici di qualità di cui al precedente comma 21.1 sono calcolati:

a) su base esercente, se l'esercente fornisce il servizio in un territorio compreso in una sola provincia;

b) su base provinciale, se l'esercente fornisce il servizio in un territorio compreso da più province.

Art. 22.

Livelli generali di qualità commerciale del servizio

22.1 I livelli generali di qualità commerciale del servizio sono definiti nella tabella 2.

TABELLA 2

LIVELLI GENERALI DI QUALITÀ

	Livello generale
Percentuale minima di richieste di preventivi per l'esecuzione di lavori complessi, di cui all'art. 5, comunicati entro il tempo massimo di 40 giorni lavorativi	85%
Percentuale minima di richieste di esecuzione di lavori complessi, di cui all'art. 7, realizzati entro il tempo massimo di 60 giorni lavorativi	85%
Percentuale minima di risposte a richieste di rettifica di fatturazione, di cui all'art. 11, comunicate entro il tempo massimo di 15 giorni lavorativi	90%
Percentuale minima di esiti di verifiche del gruppo di misura su richiesta del cliente, di cui all'art. 12, comunicati entro il tempo massimo di 10 giorni lavorativi	90%
Percentuale minima di esiti di verifiche della pressione di fornitura su richiesta del cliente, di cui all'art. 13, comunicati entro il tempo massimo di 10 giorni lavorativi	90%
Percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o a richieste di informazioni scritte, di cui all'art. 14, comunicate entro il tempo massimo di 20 giorni lavorativi	90%
Percentuale minima di clienti con tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento, di cui all'art. 15, entro il tempo massimo di 60 minuti	90%
Grado minimo di rispetto della fascia di puntualità per appuntamenti con i clienti, di cui all'art. 18, comma 18.2, relativi a sopralluoghi per preventivi per l'esecuzione di lavori semplici	90%
Percentuale minima clienti finali con numero annuo di letture e autoletture, di cui all'art. 20, non inferiore a 1	90%

22.2 I livelli generali di qualità di cui al precedente comma 22.1 sono calcolati sulle basi territoriali previste dal precedente art. 21, comma 21.2.

Art. 23.

Cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità

23.1 Le cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità sono classificate in:

a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;

b) cause imputabili al cliente o a terzi, quali la mancata presenza del cliente ad un appuntamento concordato con l'esercente per l'effettuazione di sopralluoghi necessari all'esecuzione della prestazione richiesta o per l'esecuzione della prestazione stessa, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;

c) cause imputabili all'esercente, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

23.2 Per le prestazioni le cui cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità rientrano nelle classi di cui al precedente comma 1, lettere *a)* e *b)*, l'esercente documenta la causa del mancato rispetto.

TITOLO IV

INDENNIZZI AUTOMATICI

Art. 24.

Casi di indennizzo automatico

24.1 In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dal precedente art. 21, comma 21.1, l'esercente corrisponde al cliente interessato un indennizzo automatico definito, per ciascuna tipologia di utenza, nella tabella 3.

TABELLA 3

INDENNIZZI AUTOMATICI PER MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI SPECIFICI DI QUALITÀ

	Clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G 6	Clienti finali con gruppo di misura dalla classe G 10 alla classe G 25	Clienti finali con gruppo di misura dalla classe G 40
Mancato rispetto del tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici di cui all'art. 4	€ 25,82	€ 51,65	€ 103,29
Mancato rispetto del tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'art. 6	€ 25,82	€ 51,65	€ 103,29
Mancato rispetto del tempo massimo di attivazione della fornitura di cui all'art. 8	€ 25,82	€ 51,65	€ 103,29
Mancato rispetto del tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente di cui all'art. 9	€ 25,82	€ 51,65	€ 103,29
Mancato rispetto del tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità di cui all'art. 10	€ 25,82	€ 51,65	€ 103,29
Mancato rispetto della fascia di puntualità per appuntamenti personalizzati di cui all'art. 17, comma 17.1	€ 25,82	€ 51,65	€ 103,29

Art. 25.

Casi di esclusione del diritto all'indennizzo automatico

25.1 L'esercente non è tenuto a corrispondere gli indennizzi automatici di cui al precedente art. 24 qualora il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dal precedente art. 21, comma 21.1, sia riconducibile ad una delle cause di cui al precedente art. 23, lettere *a)* e *b)*.

25.2 L'esercente non è tenuto a corrispondere gli indennizzi automatici di cui al precedente art. 24 qualora il cliente non sia in regola con gli eventuali pagamenti dovuti all'esercente per l'effettuazione della prestazione richiesta.

25.3 Qualora il cliente richieda un appuntamento personalizzato di cui al precedente art. 17, comma 17.1, l'esercente non è tenuto a corrispondere al cliente medesimo gli indennizzi automatici previsti dal precedente art. 24 per il caso di mancato rispetto del tempo massimo per l'esecuzione delle prestazioni.

25.4 Qualora il cliente richieda che l'appuntamento personalizzato di cui al precedente art. 17, comma 17.1, sia fissato in data successiva di oltre sessanta giorni solari rispetto alla data di richiesta della prestazione, l'esercente non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico previsto dal precedente art. 24 nel caso di mancato rispetto della fascia di puntualità.

Art. 26.

Modalità di corresponsione al cliente dell'indennizzo automatico

26.1 Gli indennizzi automatici di cui al precedente art. 24, ove non esclusi ai sensi del precedente art. 25, sono corrisposti al cliente attraverso detrazione dall'importo addebitato nella prima fatturazione utile e comunque, anche mediante rimessa diretta, entro novanta giorni solari dalla scadenza del tempo massimo di cui al precedente art. 21, comma 21.1, per l'esecuzione della prestazione richiesta, ovvero entro novanta giorni solari dalla data dell'appuntamento personalizzato. Nel caso in cui l'importo della prima fatturazione addebitata al cliente sia inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la fatturazione evidenzia un credito a favore del cliente, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.

26.2 In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico entro i termini indicati dal comma precedente, l'indennizzo è dovuto:

a) in misura pari al doppio degli importi previsti dal precedente art. 24 se la corresponsione avviene entro un termine doppio del tempo concesso per l'effettuazione della corresponsione stessa;

b) in misura pari al quintuplo degli importi previsti dal precedente art. 24 se la corresponsione avviene oltre un termine doppio del tempo concesso per l'effettuazione della corresponsione stessa.

26.3 Nel documento di fatturazione la causale della detrazione viene indicata come «Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 47/00.». Il medesimo documento indica che «La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito».

TITOLO V

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E DI INFORMAZIONE A CARICO DELL'ESERCENTE

Art. 27.

Registrazione di informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità

27.1 L'esercente predispone strumenti, anche informatici, al fine di registrare le informazioni e i dati concernenti sia le richieste di prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità, sia l'esecuzione delle prestazioni medesime.

27.2 Per ogni richiesta di prestazione soggetta a livelli specifici e generali di qualità, con esclusione delle richieste per pronto intervento, l'esercente registra:

a) il codice univoco con cui l'esercente identifica la richiesta di prestazione o la conferma della richiesta delle verifiche di cui ai precedenti articoli 12 e 13;

b) il codice con cui l'esercente individua la prestazione;

c) la tipologia di utenza;

d) la data di ricevimento della richiesta di prestazione o della conferma della richiesta delle verifiche di cui ai precedenti articoli 12 e 13;

e) le date di richiesta degli atti autorizzativi e le date di ottenimento degli atti stessi

f) la data di comunicazione di ultimazione dei lavori da realizzarsi a cura del cliente e di consegna da parte del cliente di eventuali atti definiti dal precedente art. 19, comma 19.4;

g) la data di esecuzione della prestazione;

h) la causa, tra quelle indicate dal precedente art. 23, dell'eventuale mancato rispetto del livello specifico di qualità previsto per la prestazione richiesta;

i) il motivo e la data dell'eventuale venir meno dell'obbligo di dar seguito alla richiesta di prestazione;

j) il codice dell'eventuale appuntamento personalizzato di cui al precedente art. 17, comma 17.1.

27.3 Per ogni richiesta di pronto intervento di cui al precedente art. 15, l'esercente registra:

a) il codice univoco con cui l'esercente identifica la richiesta di pronto intervento;

b) il codice con cui l'esercente individua la prestazione di pronto intervento;

c) i dati identificativi del cliente;

d) la classificazione della richiesta di pronto intervento in base alle quattro situazioni indicate dal precedente art. 15, comma 15.2;

e) la data e l'ora di inizio della chiamata telefonica per pronto intervento;

f) la data e l'ora di arrivo sul luogo di chiamata del personale incaricato dall'esercente per il pronto intervento.

27.4 Per ogni appuntamento personalizzato di cui al precedente art. 17, comma 17.1, e, in sede di prima attuazione, per ogni appuntamento concordato con il cliente ai fini dell'effettuazione di sopralluoghi per l'esecuzione della prestazione di cui al precedente art. 4, l'esercente registra:

a) il codice univoco con cui l'esercente identifica l'appuntamento;

b) il codice univoco con cui l'esercente identifica la richiesta di prestazione o la conferma della richiesta delle verifiche di cui ai precedenti articoli 12 e 13, alla quale si riferisce l'appuntamento;

c) la data proposta dall'esercente per l'appuntamento;

d) la data, l'ora di inizio e l'ora di fine della fascia di puntualità ed il luogo dell'appuntamento;

e) la data e l'ora di effettiva presentazione dell'esercente all'appuntamento nel luogo concordato;

f) l'eventuale assenza del cliente all'appuntamento durante la fascia di puntualità di cui alla precedente lettera *d)*;

g) la causa, tra quelle indicate dal precedente art. 23, dell'eventuale mancato rispetto della fascia massima di puntualità fissata dal precedente art. 21, comma 21.1;

h) la data e le cause dell'eventuale annullamento dell'appuntamento.

Art. 28.

Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati

28.1 Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli di cui al successivo art. 29, comma 29.5, lettera *a)*, l'esercente:

a) mantiene gli strumenti di cui al precedente art. 27, comma 27.1, continuamente aggiornati con le informazioni e i dati richiesti;

b) assicura la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante un adeguato sistema di collegamento, anche informatico, tra archivi commerciali, archivi tecnici e mediante ogni altra documentazione ritenuta necessaria;

c) conserva in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a tre anni solari successivi a quello della registrazione.

Art. 29.

Comunicazione dell'esercente all'Autorità, controlli e pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti

29.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, l'esercente comunica all'Autorità, per ciascuna tipologia di utenza, il numero totale di clienti finali al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di comunicazione. Entro la stessa data e in modo contestuale, l'esercente comunica le informazioni e i dati di cui ai successivi commi 29.2, 29.3 e 29.4. Tutte le informazioni di cui al presente comma e ai successivi commi 29.2, 29.3 e 29.4 vengono comunicate all'Autorità, distinguendo tra comuni nei quali il servizio è stato gestito per l'intero anno precedente e comuni nei quali il servizio è stato gestito per una parte dell'anno precedente; i dati relativi ai comuni in avviamento nell'anno precedente a quello di comunicazione non devono essere comunicati.

29.2 In relazione alle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità eseguite nell'anno precedente a quello in cui avviene la comunicazione all'Autorità, l'esercente comunica:

a) per ogni tipologia di utenza e per ogni prestazione soggetta a livelli specifici di cui ai precedenti articoli 4, 6, 8, 9 e 10, con esclusione delle prestazioni alle quali si applica l'art. 19, comma 19.6, della presente direttiva:

il numero totale delle richieste di prestazioni;

il numero totale delle richieste di prestazioni, per le quali l'esercente non abbia rispettato il livello specifico di qualità definito dal precedente art. 21, comma 21.1, suddividendo le richieste medesime in base alle cause di cui al precedente art. 23;

il tempo effettivo medio di esecuzione delle prestazioni, calcolato sulla base dei tempi effettivi di esecuzione sia delle prestazioni per le quali sia stato rispettato il livello specifico di qualità definito dal precedente art. 21, comma 21.1, sia delle prestazioni per le quali tale livello non sia stato rispettato per le cause di cui al precedente art. 23, lettera *c)*;

b) per ogni tipologia di utenza e per ogni prestazione di cui ai precedenti articoli 6, 8, 9 e 10, limitatamente alle prestazioni alle quali si applica l'art. 19, comma 19.6, della presente direttiva:

il numero totale di appuntamenti personalizzati di cui al precedente art. 17, comma 17.1;

il numero totale di appuntamenti personalizzati di cui al precedente art. 17, comma 17.1, per i quali l'esercente non abbia rispettato la fascia di puntualità concordata con il cliente, suddividendo gli appuntamenti medesimi in base alle cause di cui al precedente art. 23;

c) per ogni tipologia di utenza e per ogni prestazione di cui ai precedenti articoli 5, 7, 11, 12, 13 e 14:

il numero totale delle richieste di prestazioni o delle conferme delle richieste di verifica di cui ai precedenti articoli 12 e 13;

il numero totale delle richieste di prestazioni o delle conferme delle richieste di verifica di cui ai precedenti articoli 12 e 13, per le quali l'esercente non abbia rispettato il tempo massimo indicato per ciascuna prestazione dal precedente art. 22, comma 22.1, classificando le richieste o le conferme medesime in base alle cause di cui al precedente art. 23;

il tempo effettivo medio di esecuzione delle prestazioni, calcolato sulla base dei tempi effettivi di esecuzione sia delle prestazioni per le quali sia stato rispettato il tempo massimo indicato per ciascuna prestazione dal precedente art. 22, comma 22.1, sia delle prestazioni per le quali tale tempo massimo non sia stato rispettato per le cause di cui al precedente art. 23, lettera *c)*;

d) per le richieste di pronto intervento di cui al precedente art. 15:

il numero totale delle richieste di pronto intervento;

il numero totale delle richieste di pronto intervento per le quali l'esercente non abbia rispettato il tempo massimo di 60 minuti, indicato dal precedente art. 22, comma 22.1, suddividendo le richieste in base alle cause di cui al precedente art. 23;

il tempo effettivo medio di esecuzione del pronto intervento, calcolato sulla base dei tempi effettivi di pronto intervento sia delle richieste per le quali sia stato rispettato il tempo massimo di 60 minuti indicato dal precedente art. 22, comma 22.1, sia delle prestazioni per le quali tale tempo massimo non sia stato rispettato per le cause di cui al precedente art. 23, lettera *c)*;

e) per l'indicatore di qualità di cui al precedente art. 18:

il numero totale di appuntamenti relativi a sopralluoghi per l'esecuzione della prestazione di cui al precedente art. 4;

il numero totale di appuntamenti relativi a sopralluoghi per l'esecuzione della prestazione di cui al precedente art. 4, per i quali l'esercente non abbia rispettato la fascia di puntualità concordata con il cliente, suddividendo gli appuntamenti medesimi in base alle cause di cui al precedente art. 23.

In relazione alle prestazioni di cui ai precedenti articoli 12 e 13, l'esercente comunica il numero di conferme delle richieste di verifica del gruppo di misura e il numero di conferme delle richieste di verifica della pressione di fornitura, a seguito delle quali le verifiche abbiano accertato il mancato rispetto della normativa tecnica vigente, nonché i tempi entro i quali l'esercente ha provveduto alla sostituzione del gruppo di misura o alla realizzazione degli interventi per ripristinare valori corretti della pressione di fornitura.

29.3 In relazione alla corresponsione di indennizzi automatici di cui al precedente art. 24, limitatamente agli indennizzi corrisposti nell'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorità, l'esercente comunica per ogni tipologia di utenza e per ogni livello specifico di qualità definito dal precedente art. 21, comma 21.1:

a) il numero totale degli indennizzi corrisposti;

b) l'ammontare complessivo degli indennizzi corrisposti.

29.4 in relazione all'indicatore di qualità di cui al precedente art. 20, l'esercente comunica per ogni tipologia di utenza, con riferimento all'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorità:

a) il numero totale di clienti finali al 31 dicembre;

b) il numero totale di clienti finali al 31 dicembre per i quali l'esercente abbia effettuato un numero annuo di letture e autoletture inferiore a quello indicato dall'art. 22, comma 22.1, della presente direttiva.

29.5 L'Autorità può utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai commi precedenti ai seguenti fini:

a) controlli, anche a campione, per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati assicurando il rispetto delle disposizioni contenute nella presente direttiva;

b) pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati.

Art. 30.

Informazioni dell'esercente ai clienti

30.1 In occasione della richiesta di prestazioni soggette a livelli specifici di qualità, l'esercente fornisce ai clienti informazioni per quanto concerne i livelli specifici, le fasce di puntualità per gli appuntamenti con il cliente e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei medesimi livelli.

30.2 Entro il 30 giugno di ogni anno, l'esercente, tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione, fornisce ad ogni cliente finale, che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con l'esercente, informazioni per quanto concerne i livelli specifici e generali di qualità di sua competenza e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di sua competenza.

30.3 Entro il 30 giugno di ogni anno, l'esercente fornisce ai clienti finali, che abbiano in essere con l'esercente stesso un contratto di fornitura, relativamente ai livelli di qualità di sua competenza informazioni per quanto concerne:

a) i livelli effettivi di qualità relativi alle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità e il grado di rispetto dei livelli specifici, con riferimento all'anno precedente;

b) gli orari di apertura degli sportelli e i tempi medi di attesa agli stessi sportelli.

30.4 In occasione della richiesta di una prestazione soggetta a livelli specifici e generali di qualità, con esclusione delle richieste per pronto intervento, l'esercente comunica al cliente il codice univoco di cui all'art. 27, comma 27.2, lettera *a)*, e in occasione della fissazione di un appuntamento personalizzato di cui all'art. 27, comma 27.4, l'esercente comunica al cliente il codice univoco di cui all'art. 27, comma 27.4, lettera *a)*.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.

Società separate di distribuzione e di vendita di gas naturale

31.1 Il soggetto che esercita l'attività di vendita di gas naturale in modo societariamente separato dall'attività di distribuzione di gas naturale è tenuto al rispetto sia degli articoli 11 e 14, limitatamente a reclami o a richieste di informazioni scritte relative al servizio di vendita, sia al rispetto dei conseguenti obblighi di registrazione e di comunicazione di cui agli articoli 27, 28 e 29. Il soggetto che esercita l'attività di vendita è tenuto anche al rispetto dell'art. 30, comma 1.

31.2 Il soggetto che esercita l'attività di distribuzione di gas naturale in modo societariamente separato dall'attività di vendita rispetta la presente direttiva con esclusione di quanto previsto dal precedente comma 31.1.

31.3 Il soggetto che esercita l'attività di distribuzione di gas naturale in modo societariamente separato dall'attività di vendita risponde per quanto concerne il pronto intervento agli obblighi previsti dalla presente direttiva. In particolare comunica tempestivamente i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento ed ogni loro eventuale variazione ai venditori di cui al precedente comma 31.1 che svolgono l'attività di vendita sul suo territorio, per la dovuta informazione alla clientela.

Art. 32.

Livelli specifici e generali di qualità definiti dall'esercente

32.1 Qualora l'esercente definisca propri standard specifici e generali di qualità commerciale, tali standard devono comportare livelli di qualità non inferiori a quelli definiti dagli articoli 21 e 22, commi 21.1 e 22.1, ovvero riguardare prestazioni non previste dalla presente direttiva.

32.2 Qualora l'esercente definisca standard specifici di qualità commerciale ai sensi del comma 32.1, a tali standard in caso di mancato rispetto corrispondono indennizzi automatici di entità non inferiore, per ciascuna tipologia di utenza, a quella definita dall'art. 24.

32.3 Ai fini della valutazione del mancato rispetto sia degli standard definiti dall'esercente, sia degli obblighi di registrazione di cui all'art. 27, di comunicazione all'Autorità di cui all'art. 29, comma 29.1, e di informazione di cui all'art. 30, l'esercente che definisce propri standard di qualità fa riferimento a tali standard anziché ai corrispondenti livelli di qualità definiti dagli articoli 21 e 22, commi 21.1 e 22.1.

32.4 L'esercente che definisce propri standard di qualità commerciale informa l'Autorità con la comunicazione di cui all'art. 29, comma 29.1.

32.5 Il cliente finale del mercato libero può chiedere all'esercente del servizio di misura o di vendita del gas a mezzo di reti, o di entrambi, l'applicazione di standard di qualità commerciale diversi da quelli previsti dalla presente direttiva, non inferiori a quelli definiti dagli articoli 21 e 22, commi 21.1 e 22.1. In tal caso l'esercente può concordare con il cliente finale, mediante un rapporto contrattuale individuale di fornitura, l'entità degli indennizzi automatici, fermo restando l'obbligo per l'esercente il servizio di misura o di vendita del gas a mezzo di reti, o di entrambi, di proporre al cliente finale i livelli previsti dalla presente direttiva come livelli di riferimento

Art. 33.

Date di decorrenza degli obblighi a carico dell'esercente

33.1 Per tutti gli esercenti, limitatamente alle richieste di pronto intervento di cui al precedente art. 15, gli obblighi previsti dal precedente art. 27, comma 27.3, e dai precedenti articoli 28, 29, 30 e 32, decorrono a partire dal 1° gennaio 2001.

33.2 Per gli esercenti che, alla data del 31 dicembre 1999, forniscono un numero di clienti finali alimentati in bassa pressione superiore a 5.000, a partire dal 1° gennaio 2001 decorrono:

a) gli obblighi di corrispondere al cliente un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dal precedente art. 21, comma 21.1;

b) gli obblighi previsti dal precedente art. 27, commi 27.1, 27.2 e 27.4, e dai precedenti articoli 28, 29, 30 e 32, per le prestazioni soggette ai livelli specifici e generali di qualità come definiti dai precedenti articoli 21, comma 21.1, e 22, comma 22.1.

33.3 Qualora in un comune un nuovo esercente subentri nella gestione del servizio:

a) se il precedente esercente fornisce un numero di clienti finali alimentati in bassa pressione superiore a 5.000, l'esercente che subentra rispetta i livelli specifici e generali di qualità previsti dalla presente direttiva per i clienti del comune in cui è subentrato, anche qualora il numero di clienti finali alimentati in bassa pressione del nuovo esercente risulti inferiore o uguale a 5.000;

b) se il precedente esercente fornisce un numero di clienti finali alimentati in bassa pressione inferiore o uguale a 5.000 e l'esercente che subentra fornisce un numero di clienti finali alimentati in bassa pressione complessivamente superiore a 5.000 a seguito del subentro, l'esercente che subentra rispetta i livelli specifici e generali di qualità previsti dalla presente direttiva per i clienti del comune in cui è subentrato, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del subentro.

33.4 Con esclusione di quanto previsto al precedente comma 33.1 e dei comuni nei quali è in corso l'avviamento del servizio, a partire dal 1° gennaio 2004:

a) gli esercenti con più di 5.000 clienti finali alimentati in bassa pressione al 31 dicembre 2002, forniti o allacciati, sono tenuti all'applicazione integrale della presente direttiva;

b) gli esercenti con un numero di clienti finali alimentati in bassa pressione minore o uguale a 5.000 e maggiore di 3.000 al 31 dicembre 2002, forniti o allacciati, sono tenuti al rispetto della presente direttiva limitatamente alle prestazioni di cui agli articoli 4, 6, 8, 9 e 10; agli stessi esercenti non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 29 e 30;

c) gli esercenti con un numero di clienti finali alimentati in bassa pressione minore o uguale a 3.000 al 31 dicembre 2002, forniti o allacciati, sono tenuti al rispetto della presente direttiva limitatamente alle prestazioni di cui agli articoli 8 e 10; agli stessi esercenti non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 29 e 30.

33.5 In caso di superamento delle soglie indicate al precedente comma 33.4, i corrispondenti obblighi di attuazione decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di superamento della soglia.

Art. 34.

Abrogazione di disposizioni

34.1 Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente direttiva contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1995, recante lo schema generale di riferimento della Carta dei servizi del settore gas, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 23 settembre 1995.

Art. 35.

Entrata in vigore

La presente direttiva viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Il presidente: RANCI

03A00397

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 8 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che modifica le precedenti disposizioni;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle Agenzie;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota prot. n. 2324/02 del 14 dicembre 2002 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I. - P.R.A. di Gorizia nel giorno 13 dicembre 2002 per chiusura degli sportelli al pubblico «a seguito dell'adesione del personale allo sciopero nazionale del pubblico impiego»;

GAZZETTA UFFICIALE

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia è accertato per il giorno 13 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 8 gennaio 2003

Il direttore regionale: LATTI

03A00325

DECRETO 8 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che modifica le precedenti disposizioni;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle agenzie;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota prot. n. 2324/02 del 14 dicembre 2002 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I. - P.R.A. di Pordenone nel giorno 13 dicembre 2002 per chiusura degli sportelli al pubblico «a seguito dell'adesione del personale allo sciopero nazionale del pubblico impiego»;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone è accertato per il giorno 13 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 8 gennaio 2003

Il direttore regionale: LATTI

03A00326

PROVVEDIMENTO 7 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Parma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Parma nel giorno 13 dicembre 2002, così come autorizzato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazioni.

Il P.R.A. di Parma, il giorno 13 dicembre 2002, causa sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali gli sportelli al pubblico sono rimasti chiusi per l'intera giornata.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772 /UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7 comma 1).

Bologna, 7 gennaio 2003

Il direttore regionale: ROSSI

03A00520

PROVVEDIMENTO 9 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino - Proroga dei termini di prescrizione e decadenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Torino in data 13 dicembre 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino non ha operato al pubblico nel giorno 13 dicembre

2002. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 5266/26/02 del 16 dicembre 2002, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 9 gennaio 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A00458

PROVVEDIMENTO 9 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti - Proroga dei termini di prescrizione e decadenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Asti in data 13 dicembre 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti non ha operato al pubblico nel giorno 13 dicembre 2002. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 5277/26/02 del 17 dicembre 2002, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 9 gennaio 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A00459

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 13 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità dell'ufficio provinciale di Alessandria, delle sezioni staccate del servizio di pubblicità immobiliare di Acqui Terme e Casale Monferrato.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Alessandria in data 19 dicembre 2002, prot. 328168, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Alessandria e delle sezioni staccate del servizio di pubblicità immobiliare di Acqui Terme e Casale Monferrato;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei citati uffici è da attribuirsi a causa dello sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative degli uffici;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 7 gennaio 2003, prot. n. 17/03;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici come segue:

il giorno 13 dicembre 2002, regione Piemonte: servizio pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Alessandria - sezioni staccate del servizio di pubblicità immobiliare di Acqui Terme e Casale Monferrato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 13 gennaio 2003

Il direttore compartimentale: MAGGIO

03A00559

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 23 dicembre 2002.

Modificazioni allo statuto. (Decreto n. 3698).

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto dell'Università di «Tor Vergata» emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998;

Vista la delibera del senato accademico del 10 settembre 2002 che modifica gli articoli 5, 25, 68, 69, 70, 71, 74, 75 e 82 dello statuto d'Ateneo;

Considerato che le suddette modifiche sono state inviate al M.I.U.R. in data 22 novembre 2002;

Vista la nota del M.I.U.R del 12 dicembre 2002;

Decreta:

Gli articoli 5, 25, 68, 69, 70, 71, 74, 75 e 82 dello statuto sono così modificati:

Art. 5.

Attività didattica

1. - Nell'Università vengono svolti corsi per il conseguimento dei titoli di laurea, di laurea specialistica, di diploma di specializzazione, di dottorato di ricerca, di Master di I livello e di Master di II livello. In essa vengono, altresì, organizzati corsi relativi a tutti gli altri livelli di formazione universitaria e *post*-universitaria previsti dagli ordinamenti vigenti. Vengono, infine, svolti corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento *post*-laurea e *post*-laurea specialistica e corsi di specializzazione in presenza e a distanza con attestato di frequenza e/o di profitto finalizzati anche al personale della scuola di ogni ordine e grado. Tutti i corsi di cui sopra sono tenuti, almeno in prevalenza, da personale docente dell'Università salvo deroghe previste dalla normativa vigente o deliberate dalle strutture didattiche competenti ed approvate dal Senato accademico.

2. - L'ordinamento degli studi, dei corsi, e delle attività formative è disciplinato da regolamenti didattici.

3. - L'Università considera prioritaria l'esigenza che l'attività didattica abbia la massima efficacia; nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle strutture competenti, garantisce lo svolgimento delle attività didattiche necessarie al conseguimento dei titoli da essa rilasciati.

4. - Per offrire agli studenti più ampie opportunità formative, possono essere stipulati accordi con istituzioni pubbliche o private.

Art. 25.

Attività didattica

1. L'attività didattica dell'Università si svolge nell'ambito:

a) dei corsi di laurea;

b) dei corsi di laurea specialistica;

c) dei corsi di diploma di specializzazione;

d) dei corsi di dottorato di ricerca;

e) dei corsi di Master di I livello;

f) dei corsi di Master di II livello.

2. Essa può, altresì, esplicarsi attraverso l'istituzione e l'attivazione di altri corsi consentiti dalla normativa vigente.

La soppressione dell'intero art. 68 «diploma universitario».

La soppressione dell'intero art. 69 «corsi di laurea».

La soppressione dell'intero art. 70 «diploma di specializzazione».

La soppressione dell'intero art. 71 «dottorato di ricerca».

Art. 74.

Esami

1. La composizione delle commissioni preposte agli esami di profitto è disciplinata con regolamenti deliberati dai consigli di corso di studio competenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) che tali commissioni siano di regola, presiedute dal responsabile del corso o del modulo (o da uno dei responsabili dei corsi o dei moduli, nel caso di corsi integrati);

b) che i restanti membri siano tratti dal personale docente dell'Università e/o da cultori della materia; che questi ultimi vengano individuati in base a delibera del consiglio, adottata su proposta del presidente della commissione d'esame;

c) che il presidente del corso di studio adotti il provvedimento di nomina della commissione, di norma, su proposta del titolare del corso o del modulo, dandone adeguata informazione.

2. La composizione delle commissioni preposte all'esame conclusivo per il conseguimento dei titoli è disciplinata con regolamenti dei corsi di studio competenti, nel rispetto della normativa statale e del regolamento didattico di Ateneo. Tali regolamenti fissano il numero dei componenti, che devono essere tratti, di

regola, dal personale docente afferente ai corsi di studio medesimi. I componenti effettivi e supplenti sono nominati dal presidente del corso di studio con provvedimento che va comunicato al Rettore.

3. Per tutte le prove d'esame i punteggi attribuibili sono stabiliti con regolamenti dei corsi di studio competenti, nel rispetto della normativa statale, nonché di criteri generali fissati con regolamento deliberato dal Senato accademico.

La soppressione dell'intero art. 75 «Ulteriori iniziative didattiche».

Art. 82.

Disposizioni in materia di accesso alle cariche accademiche

1. L'efficacia delle elezioni e delle designazioni è subordinata all'accettazione dell'interessato.

2. Qualora la titolarità di una carica accademica sia riservata ai docenti a tempo pieno, la relativa opzione dovrà essere compiuta non oltre il momento dell'accettazione della carica stessa.

3. Non si può essere simultaneamente titolari di due, o più, dei seguenti uffici: presidente di corso di studio, direttore di dipartimento, preside di facoltà, prorettore vicario e rettore.

4. Non possono essere eletti in nessun organo di rappresentanza studentesca studenti che, il giorno dell'elezione, risultino iscritti all'Università da un numero di anni che ecceda di 4 unità la durata legale del rispettivo corso di laurea o diploma.

5. I rappresentanti degli studenti che conseguano la laurea triennale decadono dal mandato il centoventesimo giorno successivo al conseguimento della laurea stessa, a meno che, entro tale termine, non si iscrivano ad un corso di laurea specialistica presso l'Ateneo.

6. Per i rappresentanti degli studenti l'anzianità accademica si intende in relazione al giorno di immatricolazione all'Università di Roma «Tor Vergata».

6-*bis*. Gli studenti iscritti ai dottorati di ricerca sono equiparati, nei termini di elettorato attivo e passivo, agli iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica. Per il passaggio dai corsi di laurea al dottorato di ricerca si applicano le stesse modalità previste dal comma 5.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2002

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

03A00536

DECRETO RETTORALE 23 dicembre 2002.

Modificazioni allo statuto. (Decreto n. 3699).

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo Statuto dell'Università di «Tor Vergata» emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998;

Vista la delibera del Senato accademico del 31 ottobre 2001 che modifica gli articoli 30 e 33 dello Statuto d'Ateneo;

Considerato che le suddette modifiche sono state inviate al M.I.U.R. in data 3 dicembre 2002;

Vista la nota del M.I.U.R del 12 dicembre 2002;

Decreta:

Gli articoli 33 e 82 dello Statuto sono così modificati:

«Art. 33.

Consigli dei Corsi di studio: composizione

1. Il Consiglio del corso di studio è costituito:

a) dai docenti di ruolo dell'Ateneo che siano titolari di insegnamenti ufficiali impartiti nel corso, o di altre attività di insegnamento esplicitamente previste dall'ordinamento *curriculare* e attribuite con deibera dell'organo competente;

b) da tre rappresentanti dei ricercatori che svolgono altre attività didattiche nel corso stesso, previa opzione per il corso di studio ai fini dell'elettorato;

c) da un numero di rappresentanti degli studenti iscritti al corso di studio pari al 15% dei componenti di cui alle lettere *a)* e *b)*; tali rappresentanti sono eletti per due anni accademici dagli studenti iscritti al corso di studio.

2. I docenti titolari di insegnamenti e/o moduli didattici in più corsi di studio di pari livello optano, all'inizio di ogni anno accademico, per uno dei corsi di studio predetti. Possono partecipare, altresì, con voto consultivo, ai consigli dei restanti corsi di studio. L'incompatibilità di cui al presente comma non vale per le Scuole di specializzazione.

3. Nel caso di anticipata cessazione di un rappresentante dei ricercatori o di un rappresentante degli studenti, per portare a termine il mandato interrotto subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.

4. Alle sedute del consiglio partecipano, senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale senza diritto di voto, i docenti esterni.».

«Art. 82.

Disposizioni in materia di accesso alle cariche accademiche

1. L'efficacia delle elezioni e delle designazioni è subordinata all'accettazione dell'interessato.

2. Qualora la titolarità di una carica accademica sia riservata ai docenti a tempo pieno, la relativa opzione dovrà essere compiuta non oltre il momento dell'accettazione della carica stessa.

3. Non si può essere simultaneamente titolari di due, o più, dei seguenti uffici: direttore di dipartimento, preside di facoltà, prorettore vicario e rettore.

4. Non possono essere eletti in nessun organo di rappresentanza studentesca studenti che, il giorno dell'elezione, risultino iscritti all'Università da un numero di anni che ecceda di 4 unità la durata legale del rispettivo corso di laurea o diploma.

5. I rappresentanti degli studenti che conseguano la laurea triennale decadono dal mandato il centoventesimo giorno successivo al conseguimento della laurea stessa, a meno che, entro tale termine, non si iscrivano ad un corso di laurea specialistica presso l'Ateneo.

6. Per i rappresentanti degli studenti l'anzianità accademica si intende in relazione al giorno di immatricolazione all'Università di Roma «Tor Vergata».

Nessuno studente, nell'arco della propria carriera universitaria può ricoprire, complessivamente, ruoli di rappresentanza studentesca per più di quattro mandati elettivi, anche in caso di rinuncia agli studi o reiscrizione.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2002

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

03A00536-bis

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del sistema Europeo delle Banche Centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 17 gennaio 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0652
Yen giapponese	125,34
Corona danese	7,4343
Lira Sterlina	0,65820
Corona svedese	9,1750
Franco svizzero	1,4598
Corona islandese	84,13
Corona norvegese	7,2740
Lev bulgaro	1,9546
Lira cipriota	0,57854
Corona ceca	31,425
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,20
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6206
Lira maltese	0,4198
Zloty polacco	4,0682
Leu romeno	35708
Tallero sloveno	230,7750
Corona slovacca	41,602
Lira turca	1775000
Dollaro australiano	1,8012
Dollaro canadese	1,6304
Dollaro di Hong Kong	8,3073
Dollaro neozelandese	1,9317
Dollaro di Singapore	1,8467
Won sudcoreano	1249,91
Rand sudafricano	9,4250

Cambi del giorno 20 gennaio 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0653
Yen giapponese	125,96
Corona danese	7,4330
Lira Sterlina	0,66350
Corona svedese	9,1968
Franco svizzero	1,4608
Corona islandese	84,40
Corona norvegese	7,3180
Lev bulgaro	1,9552
Lira cipriota	0,57820
Corona ceca	31,297
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,31
Litas lituano	3,4531
Lat lettone	0,6219
Lira maltese	0,4205
Zloty polacco	4,0632
Leu romeno	35725
Tallero sloveno	230,7715
Corona slovacca	41,732
Lira turca	1773000
Dollaro australiano	1,8056
Dollaro canadese	1,6367
Dollaro di Hong Kong	8,3082
Dollaro neozelandese	1,9364
Dollaro di Singapore	1,8454
Won sudcoreano	1250,98
Rand sudafricano	9,4210

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A00663-03A00664

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Trasferimento della sede sociale della Medital Assistance S.p.a., in Roma

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 14 gennaio 2003, ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995, le modifiche statutarie deliberate in data 18 dicembre 2002 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Medital Assistance S.p.a. Tali modifiche riguardano, tra l'altro, il trasferimento della sede sociale in Roma, da via Vallerotonda n. 7/13 a via Ercolano Salvi n. 12.

03A00456

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Accordo sulle procedure di raffreddamento dello sciopero per i piloti dipendenti della Meridiana S.p.a.

Art. 40.

Procedure generali di conciliazione delle vertenze e salvaguardia dell'utenza

Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda ed in considerazione della tutela dell'interesse dell'utenza, le parti si obbligano, prima di dar corso ad azioni sindacali o legali, a ricorrere alla procedura di conciliazione di seguito riportata.

Per le controversie individuali attinenti l'applicazione delle norme contrattuali, il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come viene regolato dal contratto, può richiedere che la questione venga esaminata tra la direzione e i rappresentanti sindacali aziendali di categoria delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto.

La richiesta d'esame, avverrà, in ogni caso, per iscritto tramite la presentazione alla direzione del personale di apposita domanda, che dovrà contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale il lavoratore propone il reclamo e i motivi del reclamo stesso.

Qualora si tratti di controversia plurima, la richiesta di instaurare la procedura dovrà essere presentata per il tramite dei predetti rappresentanti sindacali aziendali.

In relazione a quanto sopra, le parti si atterranno alla seguente procedura che si articola in due fasi.

Nel corso dell'espletamento della prima fase le parti si asterranno da iniziative unilaterali.

La richiesta motivata di incontro dovrà essere avanzata tramite i rappresentanti sindacali aziendali all'azienda che, entro cinque giorni dalla richiesta medesima, procederà alla formale convocazione allo scopo di sottoporre il reclamo ed esame congiunto che dovrà comunque esaurirsi entro dieci giorni dalla richiesta.

Se entro tale periodo non sia stato raggiunto un accordo tra la direzione aziendale e i rappresentanti aziendali la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.

In tal caso il reclamo potrà essere sottoposto ad un ulteriore esame tra le organizzazioni sindacali stipulanti e l'associazione datoriale Assaereo che dovrà procedere alla formale convocazione delle parti entro cinque giorni dalla richiesta al fine di esaurire il confronto entro dieci giorni da tale data.

In alternativa le parti stipulanti, di comune accordo, potranno convenire di esperire il tentativo di conciliazione nella sede amministrativa di cui all'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale né i lavoratori interessati potranno adire l'autorità giudiziaria sulle materie della controversia.

Permanendo i motivi di disaccordo tra le parti, resta ferma l'osservanza delle previsioni dei legge sulla regolamentazione dello sciopero.

In relazione agli adempimenti derivanti dalla legge n. 83/2000, in merito alla garanzia da fornire dall'utenza in occasione di sciopero le parti rinviano alla delibera 01/92 della commissione di garanzia del 19 luglio 2001.

Art. 41.

Disposizioni e regolamenti aziendali

Oltre al presente contratto collettivo di lavoro, il pilota deve osservare le disposizioni ed i regolamenti stabiliti dalla compagnia.

I regolamenti e le disposizioni aziendali devono essere portati a conoscenza del pilota.

03A00527

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Nuova disciplina del Fondo rotativo per la progettualità. Art. 70 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

L'art. 70 della legge finanziaria per l'anno 2003 reca una nuova disciplina generale del fondo rotativo per la progettualità e demanda ad una deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti la fissazione dei criteri di valutazione, dei documenti istruttori, della procedura, dei limiti e delle condizioni per l'accesso, l'erogazione ed il rimborso dei relativi finanziamenti.

Nelle more della definizione delle nuove regole, che saranno rese note attraverso l'emanazione di un'apposita circolare, si comunica che l'attività di finanziamento prosegue sulla base delle disposizioni della circolare n. 1245/2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 2001, con le seguenti eccezioni:

a) soggetti beneficiari: sono immediatamente esclusi dalla possibilità di accedere alla concessione di nuove anticipazioni i consorzi misti (pubblico/privato) e le società per la gestione di servizi pubblici; sono viceversa inserite nel novero dei soggetti beneficiari delle risorse del fondo le amministrazioni statali;

b) aspetti istruttori: la documentazione istruttoria di cui ai punti 8.5) e 8.6) della suddetta circolare, certificazione positiva dello Studio di fattibilità da parte del nucleo di valutazione e verifica regionale di cui alla legge n. 144/1999 e provvedimento del presidente della giunta regionale di compatibilità dell'opera con i programmi regionali di sviluppo, è necessaria solo per le opere di importo previsto, con riferimento alle voci di costo per lavori e forniture, superiore a 4 milioni di euro.

03A00535

COMUNE DI BOLZANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Bolzano ha adottato il 14 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di fissare per l'anno 2003 le seguenti detrazioni I.C.I. ai sensi dell'art. 8; del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) detrazione di 258 euro ai soggetti passivi titolari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) detrazione di 310 euro per i possessori di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, aventi un reddito familiare relativo all'anno 2002 non superiore al doppio del fabbisogno base calcolato secondo gli elementi fissati per l'anno 2003 con decreto del presidente della giunta provinciale. Il reddito familiare da prendere in considerazione è il reddito complessivo (a netto della detrazione per l'abitazione principale) di tutti i componenti del nucleo familiare.

2. La detrazione di cui al precedente punto 1, lettera *b)*, sarà concessa ai soggetti passivi che producano una dichiarazione del reddito familiare percepito nel 2002, su un modulo predisposto dal comune e consegnato all'ufficio competente, entro la data prevista dal decreto legislativo n. 504/1992 per il termine del primo versamento I.C.I. dovuto per l'anno 2003.

3. Di fissare le aliquote nella seguente misura:

2 per mille limitatamente ai fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto di cui all'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998;

4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

6 per mille per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili;

9 per mille per gli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

4. Di dare atto che, al fine dell'applicazione dell'aliquota del 9 per mille non si considerano alloggi sfitti i seguenti:

le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti (come previsto dall'art. 4 del regolamento I.C.I.), purché il comodatario abbia la residenza presso l'abitazione stessa;

le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

l'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero;

le abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto ed utilizzate dal soggetto passivo per scopi turistici, limitatamente ad una singola unità, per le quali viene assolta l'imposta di soggiorno in questo comune;

le abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto ed utilizzate dal soggetto passivo per motivi di lavoro o di studio, limitatamente ad una singola abitazione. In questo caso è necessario presentare all'ufficio entro la data prevista dal decreto legislativo n. 504/1992 per il termine del primo versamento I.C.I. dovuto per l'anno 2003 un'attestazione del datore di lavoro o dell'istituto scolastico;

l'abitazione posseduta a titolo di comproprietà nella quale uno dei contitolari abbia la residenza;

le abitazioni inagibili o inabitabili che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonee all'uso cui sono destinate, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone e di fatto non utilizzate.

(Omissis).

03A00327

COMUNE DI CAMBURZANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Camburzano (provincia di Biella) ha adottato il 21 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni od abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro;

2. Di dare atto che la detrazione per abitazione principale è di € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. Di dare atto che non operano le riduzioni di imposta od aumenti di detrazioni indicati nel comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 507/1992 come sostituito con il comma 55 della legge n. 662/1996;

(Omissis).

03A00328

COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cassina De' Pecchi (provincia di Milano) ha adottato il 18 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili:

aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate con contratto registrato: 5 per mille;

aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi proprietari di unità immobiliari destinate a civile abitazione e tenute sfitte (non sono da considerasi tali le unità immobiliari concesse in uso gratuito a familiari-residenti): 7 per mille;

aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;

aliquota da applicare agli immobili per i quali i proprietari stipulano contratti di locazione secondo le disposizioni dell'accordo locale sottoscritto tra amministrazione comunale, proprietari e sindacati rappresentanti degli inquilini ex articoli 2 e 3 della legge n. 431/1998 e del decreto ministeriale 5 marzo 1999: 4 per mille.

(Omissis).

03A00329

COMUNE DI CAVACURTA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cavacurta (provincia di Lodi) ha adottato il 16 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare per l'anno 2003, per i motivi specificati in premessa, l'aliquota I.C.I. come segue:

aliquota ridotta al 5 per mille con detrazione di € 103, 21 per i possessori di abitazione principale e relative pertinenze;

aliquota ordinaria al 7 per mille per i possessori di seconda abitazione, terreni agricoli e per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

03A00330

COMUNE DI MELETI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Meleti (provincia di Lodi) ha adottato il 25 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Determinare come segue le aliquote I.C.I. per l'anno 2003:

aliquota del 5,75 per mille per l'abitazione principale e relativa pertinenza nonché per i terreni;

aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

aliquota del 7 per mille per le aree edificabili;

aliquota del 4 per mille per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

Detrazioni: € 103,29 per l'abitazione principale, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinanazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

È considerata abitazione principale l'unita immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ospiti permanenti in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

03A00331

COMUNE DI MEZZANA MORTIGLIENGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Mezzana Mortigliengo (provincia di Biella) ha adottato il 13 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2) Di confermare, per l'anno 2003, le aliquote applicate per l'anno 2002, con riferimento alle diverse tipologie di immobili e di soggetti passivi di imposta come segue:

aliquota per la prima casa: 5,5 per mille con detrazione di € 103,29;

aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

aliquota per la seconda casa: 6 per mille;

aliquota per le case sfitte: 7 per mille.

3) Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, questo Comune considera quale abitazione principale:

sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste pre-

viste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado, al coniuge, ancorché separato o divorziato ed agli affini entro il secondo grado;

sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e/o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

analoga equiparazione è disposta per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.

03A00332

COMUNE DI MISINTO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Misinto (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare l'aliquota dell'imposta sugli, immobili per l'anno 2003 al 4,5 per mille limitatamente alla prima abitazione. secondo la definizione contenuta nell'art. 5 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 2 marzo 1999;

2) di confermare la percentuale del 5 per mille per tutti gli altri immobili.

03A00333

COMUNE DI PRAZZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Prazzo (provincia di Cuneo) ha adottato il 5 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

1. Di confermare per anno 2003 l'aliquota dell'imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille da applicarsi alle abitazioni principali e l'aliquota del 6,5 per mille per tutte le altre abitazioni al di fuori di quella principale;

2. Di prendere atto che, ai sensi del punto 2 del comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 622, dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

03A00334

COMUNE DI SEGONZANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Segonzano (provincia di Trento) ha adottato il 27 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

1. Di determinare per l'anno 2003 come segue l'aliquota I.C.I. da applicare su tutto il territorio comunale di Segonzano:

aliquota I.C.I. unica 5,5 per mille;

detrazione dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di € 119,00 annue rapportate alla quota di possesso ed al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

03A00335

COMUNE DI TRAVAGLIATO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Travagliato (provincia di Brescia) ha adottato il 9 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

1) di determinare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille;

2) di determinare le seguenti diversificazioni tariffarie:

a) l'aliquota per gli immobili non occupati e non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 19 (fabbricati inagibili) del regolamento comunale è fissata nella misura del 6 per mille;

b) l'aliquota per i fabbricati di cui all'art. 17 comma 4 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione di immobili) del Regolamento Comunale è fissata nella misura del 4 per mille;

c) l'aliquota per gli immobili posseduti dagli enti senza scopo di lucro, di cui all'art 17 comma 1 del regolamento comunale, è fissata nella misura del 4 per mille;

3) di determinare il seguente schema di detrazione :

a) per unità immobiliari adibite ad abitazione pricipale con reddite catastali fino a € 775,00; tutte le categorie € 124,00;

b) per unità immobiliari adibite ad abitazione principale con rendite catastali superiori a € 775,00; tutte le categorie € 130,30.

03A00336

GAZZETTA UFFICIALE GURITEL

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 30 maggio 2002 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Abilitazione all'Istituto "Scuola di formazione in psicoterapia sistemica familiare e relazionale - NAVEN" ad istituire nella sede di Udine corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 141 del 18 giugno 2002).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 22, prima colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... ad istituire nella sede di Udine corsi di specializzazione in psicoterapia, ...», leggasi: «... ad istituire *e ad attivare* nella sede di Udine corsi di specializzazione in psicoterapia, ...».

03A00521

Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 dicembre 2002, recante: «Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 - Bando 2001 "Realizzazione di programmi strategici".». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2003).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suddetta *Gazzetta Ufficiale,* sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pagina 3, in testa al decreto, dove è scritto:

«Il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali»

leggasi:

«MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TESORO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
IL DIRETTORE GENERALE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI»;

alla pagina 7, nella seconda colonna, in calce al decreto, nella parte relativa ai firmatari del decreto medesimo, ovunque è scritto: «*p. il Ministro*», leggasi: «*Ministero*».

03A00560

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501016/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	ALTAMURA (BA)	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	BENEVENTO	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	CASERTA	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	CAVA DEI TIRRENI (SA)	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	COSENZA	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	GALLARATE (VA)	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE